

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 12-22

OGGETTO: Regolamento di Utenza del S.I.I. – integrazioni e modifiche

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 30 novembre 2022 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE il 24 luglio 2019 questa Conferenza, con Delibera 3/19, ha approvato il “Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale – Roma” – giugno 2019 e Allegati A, B e C (Regolamento di utenza);

CHE il 1° luglio 2021 con Delibera 4/21, sono state inserite alcune modifiche approvando il testo “Regolamento di utenza del S.I.I. integrato e corretto – maggio 2021”;

CHE le seguenti Deliberazioni ARERA, intervenute successivamente, hanno introdotto disposizioni che hanno comportato l’integrazione *ope legis* del Regolamento di utenza:

- Deliberazione 21 dicembre 2021 609/R/IDR/2021 “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (timsii)”;
- Deliberazione 21 dicembre 2021 610/2021/r/idr “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;

CHE a seguito del mutato contesto di riferimento si è reso necessario integrare ed adeguare il testo del documento “Regolamento di utenza del S.I.I. integrato e corretto – maggio 2021” approvato con delibera 4-21 del 1° luglio 2021;

CHE quindi la STO, nell’ambito dell’attività ordinaria di competenza, ha proceduto a predisporre, nel testo vigente del Regolamento di Utenza del S.I.I., le integrazioni necessarie al recepimento delle innovazioni normative intervenute *ope legis*;

CHE le integrazioni di cui al punto precedente sono riportate ed evidenziate con apposite note nel testo del Regolamento allegato alla presente delibera;

CHE l’applicazione del Regolamento ad oggi ha evidenziato la necessità di integrare il medesimo su ulteriori aspetti di seguito approfonditi;

ART. B.1.1 “Distribuzione dell’acqua e pressione in rete”

L’ art. B.1.1 “Distribuzione dell’acqua e pressione in rete prevede”:

“ ...

Compatibilmente con gli impianti in esercizio, il gestore distribuisce l’acqua con una pressione, riferita al piano stradale, non inferiore all’altezza massima consentita per i fabbricati della zona,

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) sempre riferita al piano stradale.
...”;

Acea ATO 2 con nota 0657740/22 del 8 novembre 2022 ha avanzato istanza di modifica dell'articolo B.1.1 del Regolamento di utenza vigente, come da Istanza e relazione Acea ATO 2 allegata (All. 1);

con la nota suddetta il gestore comunica che “La gestione attiva delle pressioni si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle perdite idriche in distribuzione. La campagna di ottimizzazione dei regimi pressori promossa negli anni nei territori dell'ATO2, che ha visto completare l'installazione di numerosi nodi di regolazione, è stata senz'altro la ragione principale di riduzione dei volumi di perdita fisica, con risultati evidenti nei bilanci idrici annuali (70 Mln mc di acqua in meno immessi nel sistema complessivamente nel 2021 rispetto al 2017) e con effetti concretamente visibili nel miglioramento dei risultati operativi e di gestione”;

l'istanza di modifica prevede di revisionare l'articolo B.1.1 del Regolamento di utenza vigente con l'adeguamento delle pressioni di esercizio alla normativa nazionale attualmente in vigore (d.P.C.M. 4.3.96) per la distribuzione di acqua in rete, limitatamente al carico relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, che passa da 10 m attuali a 5 m, in ottemperanza alle disposizioni del citato d.P.C.M. 4.3.96;

nella relazione allegata alla presente delibera e a cui si rimanda per il dettaglio, il gestore stima che attuando le variazioni agli assetti piezometrici necessarie per rispettare i nuovi livelli minimi di servizio, si potrebbe arrivare complessivamente ad un recupero di risorsa idrica tra i 10.000.000 e i 15.000.000 mc/anno;

tale volume idrico equivale al fabbisogno di una città di circa 70.000-80.000 abitanti, quali Como, Grosseto, Caserta;

inoltre, dalla relazione trasmessa da Acea ATO 2 risulta che una pressione di esercizio più contenuta comporta minor numero di guasti e di conseguenti interruzioni di servizio, come pure l'allungamento della vita utile delle condotte con evidente risparmio economico per gli utenti.

Pertanto risulta opportuno, al fine di tutelare la risorsa idrica potabile, allineare la suddetta previsione del Regolamento di utenza alle disposizioni della vigente normativa nazionale, sia pure in affiancamento agli interventi di bonifica delle condotte ampiamente previsti nel PDI dell'ATO2;

l' art. B.1.1 viene quindi modificato come segue:

“ ...
Compatibilmente con gli impianti in esercizio, il gestore distribuisce l'acqua con un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. La pressione sarà comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) riferita al piano stradale
....”

e inoltre vengono inseriti, per maggiore chiarezza delle informazioni agli utenti, i commi seguenti:

“La pressione assicurata al punto di consegna è ricavabile dai valori di piezometrica minima garantita al contatore, pubblicati e costantemente aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it. Il Gestore, per ulteriore trasparenza, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei valori di piezometrica minima garantita di zona.”;

ART. B.1.10 “Utenze antincendio”

Per maggiore chiarezza delle informazioni agli utenti viene aggiunto il comma:

“Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei valori di piezometrica minima garantita di zona.”

ART. B.2.3 “Preventivo”

Per maggiore chiarezza delle informazioni agli utenti viene aggiunto il comma:

“Nei casi di lavori complessi che, sia per il contesto urbano di realizzazione sia per l'estensione e tipologia, comportino un potenziamento/bonifica e/o un'estensione della rete idrica in zone non servite da una rete di distribuzione comunale, sarà necessario seguire un iter progettuale subordinato all'approvazione dei vari Enti coinvolti, le cui tempistiche non sono determinabili da parte del gestore. In tali casi il gestore sarà responsabile delle predette tempistiche di rilascio delle approvazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, esclusivamente per le attività di propria diretta competenza.”

ART. B.2.5 “Scissione utenza condominiale”

A maggiore chiarezza per gli utenti è stato modificato il titolo, precedentemente esposto come “Utenze condominiali preesistenti” e sono stati integrati il primo e il quarto comma:

“Il gestore ha l'obbligo di predisporre procedure facilitate per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze individuali, su richiesta del condominio.

...

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alle utenze domestiche preesistenti, per le quali un unico misuratore alimenta più unità immobiliari. “

nella nuova formulazione:

“Il gestore ha l'obbligo di predisporre procedure facilitate per la trasformazione delle utenze condominiali o raggruppate, per le quali un unico misuratore alimenta più unità immobiliari, in utenze individuali, su richiesta del condominio o dell'intestatario dell'utenza raggruppata.

...

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alla casistica di scissione da utenza condominiale o raggruppata precedentemente cessata.”

per chiarire che la fattispecie riguarda anche le utenze cd. raggruppate oltre a quelle condominiali.

ART. E5 “Tutele previste in caso di perdite occulte” (ex “Depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte”)

L'intero capitolo è stato modificato dall'art. 19 Allegato A della Deliberazione ARERA 21 dicembre 2021 n. 609/2021/R/IDR, che è stato riportato nel Regolamento;

inoltre, in applicazione della medesima Deliberazione ARERA 609/2021 è necessario stabilire un termine per la riparazione delle perdite occulte di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Ai fini della tutela della risorsa e della corretta fatturazione all'utente, per garantire il contenimento delle dispersioni idriche, è stato previsto e inserito nel Regolamento il termine di tre mesi per la suddetta riparazione mantenendo le tutele all'utente previste dal terzo comma dell'art. E.5:

“Le tutele si applicano al periodo interessato dal consumo anomalo, fino alla riparazione del guasto.

L'utente dovrà rendere evidenza al gestore dell'avvenuta riparazione del guasto, comunicando tempestivamente la lettura del contatore contestuale alla riparazione stessa, che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.”;

ART. E.6 “Limitazione, sospensione del servizio e disattivazione della fornitura per morosità”

La possibilità di ricomprendere tra le utenze non disalimentabili le utenze domestiche residenti nel cui nucleo familiare fossero presenti persone in stato di cosiddetto “disagio fisico”, definiti come i soggetti che utilizzano apparecchi elettromedicali per la sopravvivenza, era stata inizialmente prospettata nell'ambito dei primi orientamenti ARERA relativamente alla definizione di misure necessarie al contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato (cfr documenti di consultazione 90/2018/R/id/R/idr e 158/2019/R/IDR);

nell'ambito di tali procedimenti di consultazione, molti gestori hanno manifestato la non condivisione dell'orientamento, anche per le difficoltà legate alle modalità di acquisizione da parte del gestore dell'informazione relativa all'utilizzo di particolari macchinari salvavita e considerato che la misura si dovesse ritenere riferita al servizio di fornitura di energia elettrica più che di acqua potabile;

il Regolamento di Utenza dell'ATO2 era stato approvato, nelle more dei suddetti procedimenti di consultazione, mantenendo tale previsione che però, all'esito delle stesse consultazioni, è stata esclusa dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR.

Pertanto, risultato necessario riallineare il Regolamento alle disposizioni dell'ARERA, al penultimo comma dell'articolo in questione viene espunta esclusivamente l'ultima alinea:

“...

La fornitura di acqua, non può essere sospesa o disattivata:

– per le utenze pubbliche non disalimentabili di seguito indicate:

- ospedali e strutture ospedaliere;*
- case di cura e di assistenza;*
- presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;*
- carceri;*
- istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
- utenze pubbliche che svolgono servizi necessari per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;*

– per gli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’art. 7.1 dell’Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com62;

- per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio fisico, ossia persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica (art. 3, comma 1 decreto 28 dicembre 2007) che l'abbiano comunicato al gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore.

...“;

ART. E.10.2 Penali per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri dell’acqua

Per favorire la regolarizzazione degli usi non regolamentati dell’acqua, l’ultimo comma dell’art. E.10.2:

“In sede di prima applicazione del nuovo regolamento ed entro il 30/06/2022, gli utenti finali che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura, possono regolarizzare, di loro iniziativa, la propria posizione contrattuale avvalendosi delle seguenti agevolazioni:

...”

viene modificato eliminando il limite temporale per l’applicazione delle agevolazioni:

“Agli utenti finali che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura e che regolarizzano, di loro iniziativa, la propria posizione contrattuale, sono accordate le seguenti agevolazioni:

...”;

Premesso altresì

CHE le modifiche al regolamento sopra riportate non apportano variazioni al VRG del gestore e quindi alla vigente tariffa del S.I.I.;

CHE tutte le modifiche suddette sono riportate nel testo del Regolamento di utenza del S.I.I. allegato alla presente delibera (All.2);

DELIBERA

Che le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

Di prendere atto che la STO, nell’ambito dell’attività ordinaria di competenza, ha proceduto a predisporre, nel Regolamento di Utenza del S.I.I. approvato con Delibera n. 4/21 del 1° luglio 2021, le integrazioni necessarie al recepimento delle innovazioni normative intervenute *ope legis*;

DI approvare le modifiche riportate nelle premesse della presente delibera e quindi il testo integrato del “Regolamento di Utenza del S.I.I. – agg.2022” (All.2);

o o o

ALLEGATI:

- Istanza e relazione Acea ATO 2 allegata (All. 1);
- Regolamento di utenza del S.I.I. – agg. 2022 (All. 2)

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro



Presidenza

ACEA ATO2 SpA

STO ATO2
Protocollo Entrata N. 0002286/22
del 09/11/2022

Spett.le Segreteria Tecnico-Operativa
ATO2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma
c.a. Dott. Ing. Massimo Paternostro
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Oggetto: Distribuzione dell'acqua e pressione in rete – proposta di revisione del Regolamento di Utenza

La gestione attiva delle pressioni si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle perdite idriche in distribuzione. La campagna di ottimizzazione dei regimi pressori promossa negli anni nei territori dell'ATO2, che ha visto completare l'installazione di numerosi nodi di regolazione, è stata senz'altro la ragione principale di riduzione dei volumi di perdita fisica, con risultati evidenti nei bilanci idrici annuali (70 Mln mc di acqua in meno immessi nel sistema complessivamente nel 2021 rispetto al 2017) e con effetti concretamente visibili nel miglioramento dei risultati operativi e di gestione.

Il Gestore quindi, al fine di proseguire il percorso di efficientamento avviato negli ultimi anni, propone di revisionare l'articolo B.1.1 del Regolamento di utenza vigente, come meglio descritto nella relazione in allegato.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Claudio Cosentino

All.to. Relazione Gestione ottimale delle pressioni di esercizio

GESTIONE OTTIMALE DELLE PRESSIONI DI ESERCIZIO

**DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA PROPOSTA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO D'UTENZA VIGENTE, APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI
DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA CON DELIBERA N. 3-19 DEL 24 LUGLIO 2019**

Approvato	Verificato	Redatto
<i>SALIS M.</i>	<i>VARRIALE A.</i>	<i>TROTTA A.</i>

Data	Rev.
<i>Ottobre 2022</i>	<i>01</i>

INDICE

1. PREMESSA	2
2. CONTESTO INFRASTRUTTURALE E LIVELLI DI SERVIZIO OTTIMALI	3
2.1 LIVELLI DI SERVIZIO E DI EFFICIENZA RIFERITI ALL'ANNUALITÀ 2018	3
3. ASSET MANAGEMENT ED AZIONI PER LA GESTIONE ATTIVA DELLE PRESSIONI	4
3.1 IL PERCORSO DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ED I NODI DI REGOLAZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE GIORNALIERA E STAGIONALE DEI LIVELLI DI CARICO IN RETE	4
4. LIVELLI DI EFFICIENZA E BENEFICI PERSEGUITI.....	7
4.1 ANALISI DEI BENEFICI OTTENUTI CON ATTIVITÀ DI ASSET & PRESSURE MANAGEMENT	7
4.2 ANALISI DEI TASSI DI ROTTURA NEL TRIENNIO 2019-2021	14
4.3 RINNOVAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE RETI	15
5. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI UTENZA VIGENTE.....	18
5.1 PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO	18
5.2 CONSIDERAZIONI SULLE UTENZE SENSIBILI ED ANTINCENDIO.....	19
5.3 ANALISI DEI BENEFICI ATTESI IN TERMINI DI RECUPERO E RISPARMIO DI RISORSA IDRICA	20

I. PREMESSA

La gestione a scala industriale del Servizio Idrico Integrato deve necessariamente considerare due fenomeni contrapposti; da un lato le variazioni dei fabbisogni idrici (i) e dall'altro il progressivo incrementarsi del deficit tra domanda e disponibilità di risorsa, legato a dinamiche di più lungo periodo (ii). Se per il primo tema tanto si è fatto e si sta facendo attraverso la comunicazione e la sensibilizzazione per un uso razionale dell'acqua, per il secondo aspetto è necessario mettere in atto i moderni criteri di gestione delle reti acquedottistiche, tramite cui è possibile attuare un controllo attivo del sistema di distribuzione, mediante l'interposizione in rete di organi di regolazione quale presupposto per l'attuazione della cosiddetta "distrettualizzazione" della rete.

Oggetto del seguente documento è dunque l'analisi degli effetti conseguenti alle azioni di gestione attiva delle pressioni sulla continuità e la qualità del servizio agli utenti finali e la proposta di modifica, nel Regolamento di Utenza, della definizione dei livelli minimi di servizio.

In particolare, nei paragrafi che seguono, verrà sintetizzato il processo che ha portato alla digitalizzazione delle reti di distribuzione e quindi alla definizione dei livelli di servizio ottimali, che proprio grazie alle attività di distrettualizzazione è possibile individuare per ciascun territorio a copertura di tutto l'ambito gestito; nel documento verrà inoltre illustrato un raffronto tra i volumi di risorsa potenzialmente recuperabili con tale approccio e il relativo impatto delle ottimizzazioni delle pressioni sui livelli di servizio agli utenti finali.

2. CONTESTO INFRASTRUTTURALE E LIVELLI DI SERVIZIO OTTIMALI

Uno dei primi problemi da affrontare nella gestione infrastrutturale di un territorio così articolato come quello dell'ATO2 è l'orografia. Le quote terreno variano infatti dagli oltre 1.000 m s.l.m. dei comuni dell'area ad Est e Sud della Capitale, fino a declinare alla quota del mare per tutta la porzione costiera. Molto spesso ci sono escursioni di diverse centinaia di metri di quota anche all'interno dello stesso comune. Si comprende quindi come tale situazione possa comportare difficoltà nella gestione del servizio che a sua volta genera notevoli carichi idraulici sulle infrastrutture (es. pressioni molto elevate spesso destinate a piccole porzioni di rete).

Questo problema si è andato acuendo negli ultimi anni quando, per ragioni di stabilità statica e sicurezza, Acea ATO2 SpA ha considerato di dismettere una serie di serbatoi non più idonei, ereditati dalle gestioni comunali. Lo sforzo prodotto dall'Azienda per sopperire a questa mancanza si può contestualizzare in due azioni sostanziali: da un lato sono stati realizzati nuovi serbatoi o accumuli, dove il contesto paesaggistico e vincolistico lo consentiva, dall'altro sono stati progettati e realizzati gruppi di pompaggio e pressurizzazione, operanti a valle di una disconnessione o con funzione di rilancio in linea (booster), utili a servire le zone più impervie e sfavorite.

2.1 Livelli di servizio e di efficienza riferiti all'annualità 2018

Il 2018 è stato l'anno in cui sono state gettate le basi per un rinnovato approccio metodologico all'efficientamento delle reti idriche gestite. Da tale anno Acea ATO2 SpA ha iniziato la definizione di dettaglio delle aree per livelli piezometrici, portando avanti una sistematica e continuativa campagna di efficientamento delle reti attraverso l'implementazione di numerosi sistemi di misura, prima temporanei e quindi fissi, per seguire il funzionamento della rete.

Sono state intraprese numerose e massive campagne di ricerca perdite e sono quindi state promosse le prime le installazioni di organi di regolazione per una gestione attiva delle pressioni. Tutto ciò ha permesso di gettare le basi delle attività di digitalizzazione ed avviato il progetto di distrettualizzazione dell'intero territorio di ATO2.

3. ASSET MANAGEMENT ED AZIONI PER LA GESTIONE ATTIVA DELLE PRESSIONI

Nelle esperienze dirette maturate attraverso la gestione pluridecennale del servizio idrico della città di Roma nonché dai dati disponibili in numerosi lavori di letteratura tecnica sul tema, possono desumersi i principi fondamentali dell'Asset Management ed i driver per l'efficientamento delle reti.

Tali aspetti vertono su notevoli soluzioni, ma possono essere riassunti in due famiglie principali: riparazione perdite e riduzione delle pressioni. A seconda del grado di conoscenza ed ammaloramento delle infrastrutture risulta molto più efficace riferirsi alla seconda famiglia di attività. Il pressure management infatti, consente di ottenere molteplici benefici: livelli di servizio stabili e calibrati rispetto alle effettive necessità degli utenti finali, riduzione dei volumi persi e conseguentemente di risorsa idrica prelevata dall'ambiente; riduzione del tasso di danno legato alle escursioni dei livelli di carico, tipicamente variabili nell'arco delle 24 ore; diminuzione dei costi energetici; aumento della vita utile delle infrastrutture.

3.1 Il percorso di distrettualizzazione delle reti di distribuzione ed i nodi di regolazione per l'ottimizzazione giornaliera e stagionale dei livelli di carico in rete

Le attività di distrettualizzazione trovano la massima espressione di efficacia nell'alternarsi di due attività complementari: la realizzazione dei DMA ed il controllo attivo delle perdite. La gestione attiva delle pressioni, in particolare, si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci da applicare per la riduzione dell'aliquota di perdita fisica nelle reti di distribuzione.

Negli ultimi anni quindi, si è condotta una campagna strutturata di regolamentazione dei regimi pressori nei territori dell'ATO2 che ha visto completare l'installazione di diverse centinaia di sistemi di controllo automatici. Per l'anno in corso i progetti riguardano anche infrastrutture primarie, di diametro superiore al DN300, e consentiranno la gestione delle pressioni ed il miglioramento dell'efficienza di distribuzione idrica per vaste e sensibili aree della capitale.

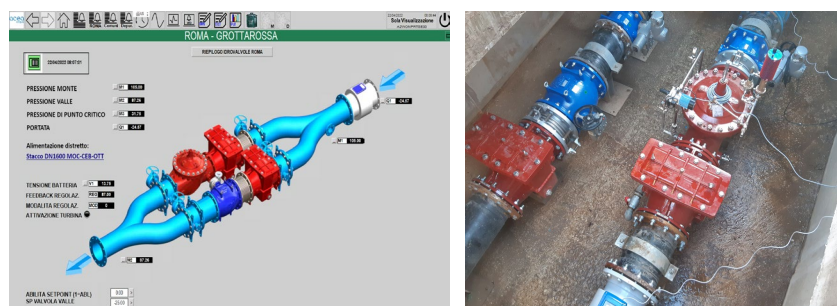


Figura 1 – Esempio di nodo di regolazione. Pagina in TLC e foto dal campo

A prescindere dal sistema specifico adottato, che di volta in volta viene progettato e contestualizzato, Acea ATO2 SpA si è posta l'obiettivo di tracciare ciascuna situazione legata a regimi

pressori inadeguati e che possano presentare un danno potenziale da stress sulle reti idriche per intervenire con il sistema più idoneo alla regolazione. A questo scopo, la fitta rete di monitoraggio implementata negli anni fornisce la possibilità di evidenziare le zone che presentano oscillazioni anomale dei carichi idrici giornalieri e di conseguenza avviare correttivi mirati. È evidente che l'attività di distrettualizzazione si pone come base fondante su cui strutturare questo percorso di gestione ottimale delle pressioni, la cui applicabilità oltre che la massimizzazione del beneficio, dipendono da questa "parcellizzazione ragionata" delle reti. Il complesso delle reti gestite è stato pertanto suddiviso in zone, a cui è stato assegnato un unico valore di carico piezometrico e il processo è stato attuato e promosso sinergicamente con la distrettualizzazione delle reti.

La rete di Roma e Fiumicino risultava già storicamente suddivisa in aree venturimetriche, cui era attribuito un valore unico di piezometrica.



Figura 2 – Estratto da planimetria 1:5000 con indicazione della piezometrica minima

Questo dato è stato da sempre adoperato al fine di definire i livelli minimi di servizio all'utenza, in sede di preventivazione e quindi contrattualizzazione. Nel corso del 2020, contestualmente e sinergicamente con la distrettualizzazione delle reti è stata comunque operata una revisione delle aree venturimetriche storiche, passando ad una nuova perimetrazione coerente con i livelli di servizio individuati nel Regolamento d'Utenza vigente, che, come per i comuni, è stata integrata nel sistema GIS aziendale e pubblicata sul sito istituzionale per fini di trasparenza.

Dette perimetrazioni, dunque, soggette a periodico aggiornamento, tengono conto dei nuovi assetti di rete (i) e soprattutto degli sviluppi ed espansioni urbanistiche attuali e future (ii).

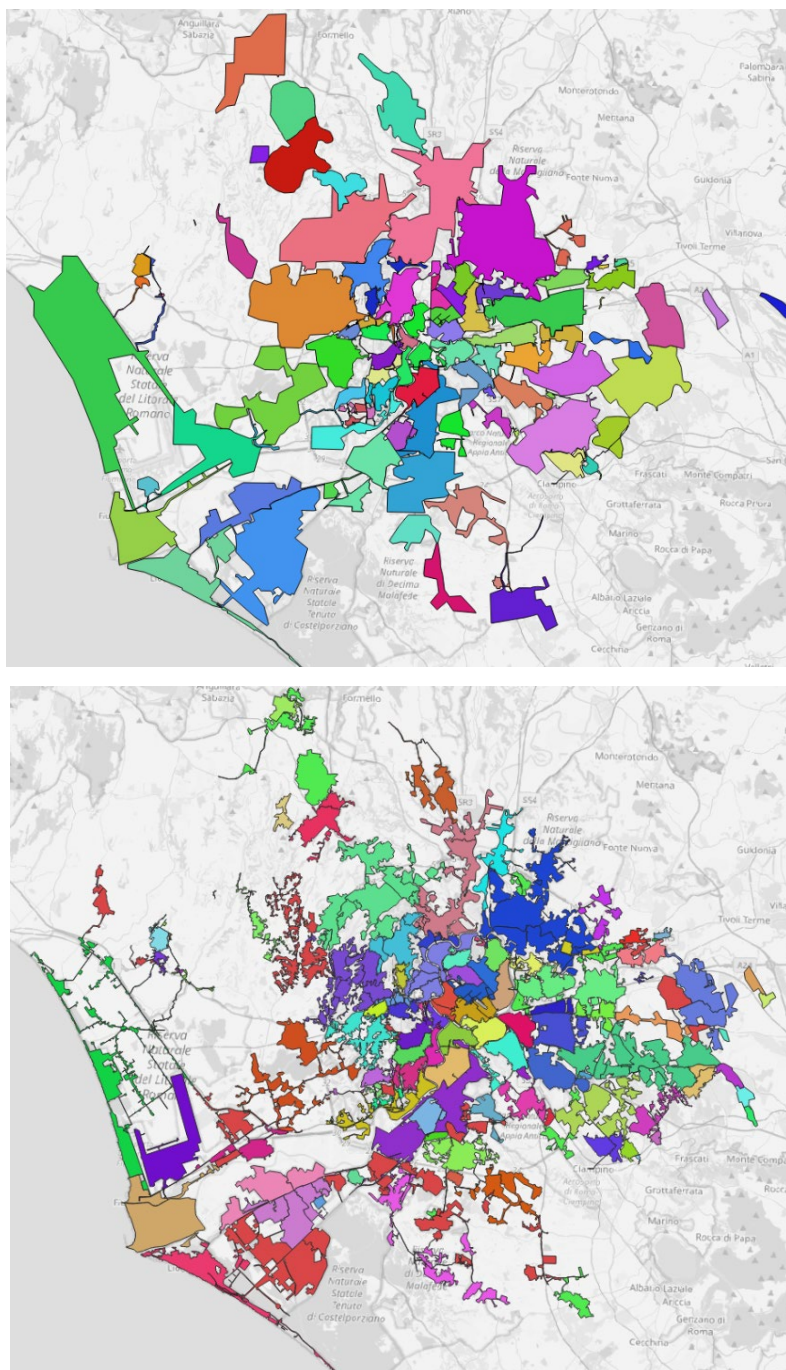


Figura 3 – Zone Venturimetriche ed aggiornamento Zone Piezometriche per l'ambito metropolitano di Roma e Fiumicino

4. LIVELLI DI EFFICIENZA E BENEFICI PERSEGUITI

La gestione attiva delle pressioni si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci che possono applicare i gestori per la riduzione delle perdite idriche in distribuzione. La campagna di ottimizzazione dei regimi pressori promossa negli anni nei territori dell'ATO2, che ha visto completare l'installazione di numerosi nodi di regolazione, è stata senz'altro la ragione principale di riduzione dei volumi di perdita fisica, con risultati evidenti nei bilanci idrici annuali (70 Mln mc di acqua in meno immessi nel sistema complessivamente nel 2021 rispetto al 2017) e con effetti concretamente visibili nel miglioramento dei risultati aziendali operativi e di gestione.

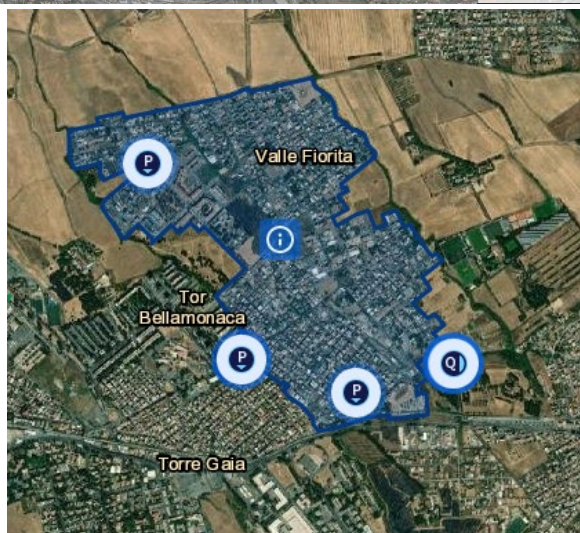
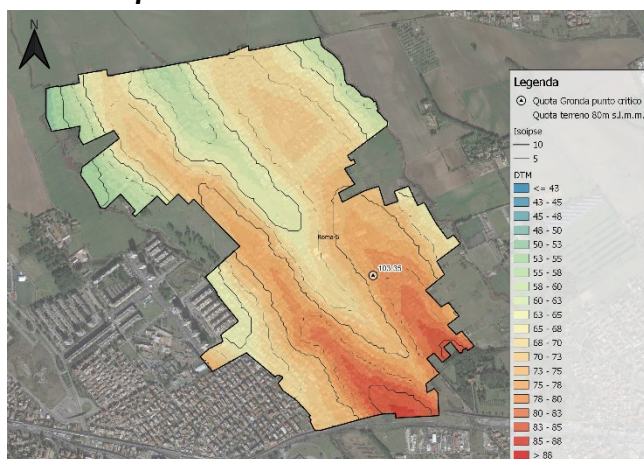
Acea ATO2 SpA ha introdotto recentemente alcuni sistemi innovativi di gestione avanzata delle pressioni anche su condotte di grande diametro. Si tratta di valvole regolatrici dinamiche, che vengono gestite da sistemi autonomi di modulazione dei carichi che consentono di inseguire una pressione ottimale sull'arco dell'intera giornata. Tali organi consentono anche l'implementazione di apposite curve di funzionamento calibrate sulle effettive necessità della rete servita. Parallelamente alla fase di **predisposizione infrastrutturale**, Acea ATO2 SpA si è posta inoltre l'obiettivo di tracciare ciascuna situazione legata a **regimi pressori inadeguati** e che, oltre a presentare un danno potenziale da stress sulle reti idriche, determinano consumi notturni della rete e dunque livelli di perdita che possono essere ridotti. In questo scenario, la fitta rete di monitoraggio implementata negli anni e gli strumenti di supervisione e modellazione che nel mentre sono stati sviluppati (WMS), forniscono la possibilità di condurre analisi specifiche sui distretti ai fini di una corretta quantificazione dei **benefici traguardabili in termini di recupero e risparmio di risorsa idrica**.

4.1 Analisi dei benefici ottenuti con attività di asset & pressure management

Al fine di dare evidenza concreta degli effetti e del beneficio conseguibile con le azioni di pressure management, si riporta di seguito, per una selezione di distretti idrici, il confronto dei volumi immessi in rete e delle pressioni medie di esercizio per l'anno 2021, che sono state confrontate con una baseline relativa all'annualità 2020.

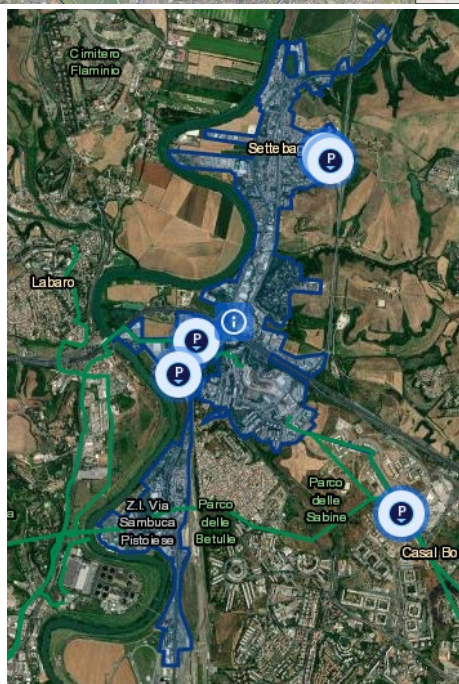
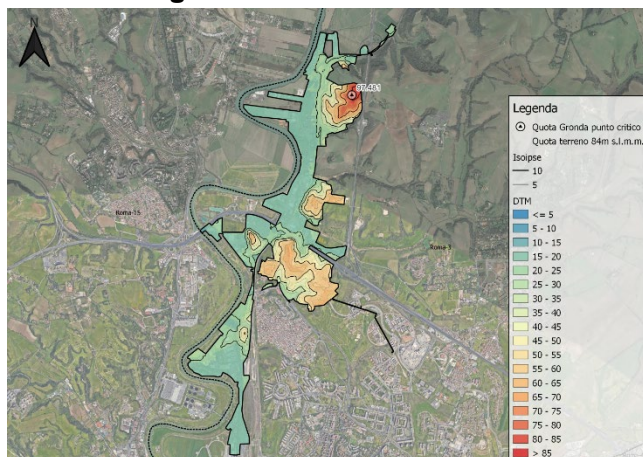
Questi i distretti analizzati, per ciascuno dei quali si riportano di seguito estratti di mappa ed una serie di dati sintetici e di calcolo:

Distretto di Valle Fiorita – ROMA - ZONA EPSILON C



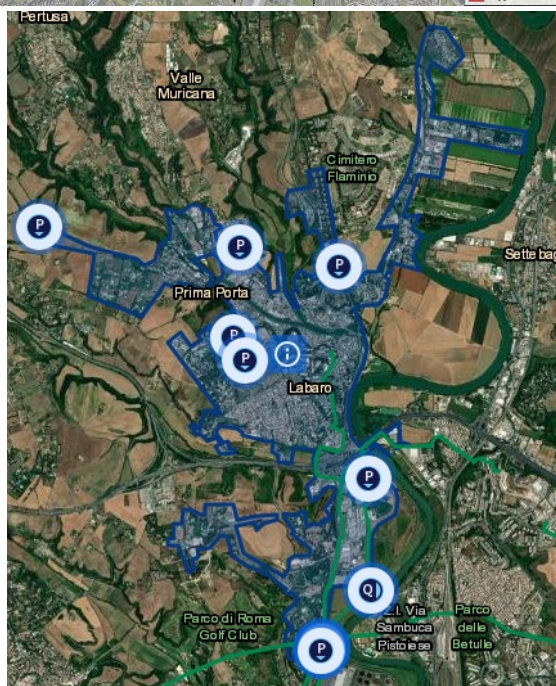
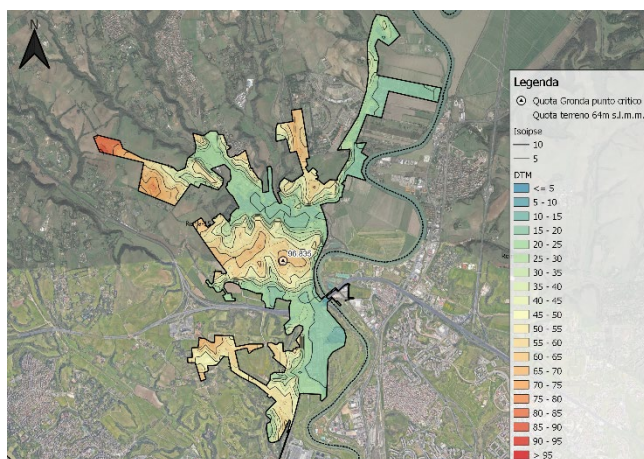
Comune: Roma
n. utenze: 2.078
Rete [km]: 26,26
portata media '20 [l/s]: 94
pressione media '20 [m]: 56
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 32
W perso '20 [mc]: 2.159.349
portata media '21 [l/s]: 66
pressione media '21 [m]: 45
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 21
W perso '21 [mc]: 1.271.028
W recuperato '20-'21 [mc]: 891.130

Distretto di Settebagni – ROMA - ZONA YB



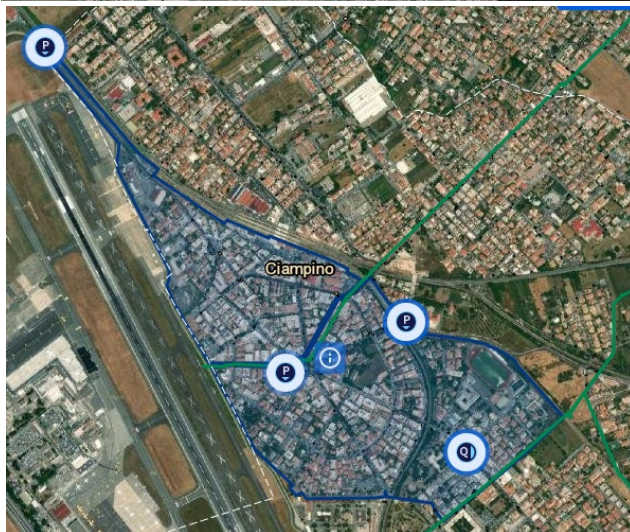
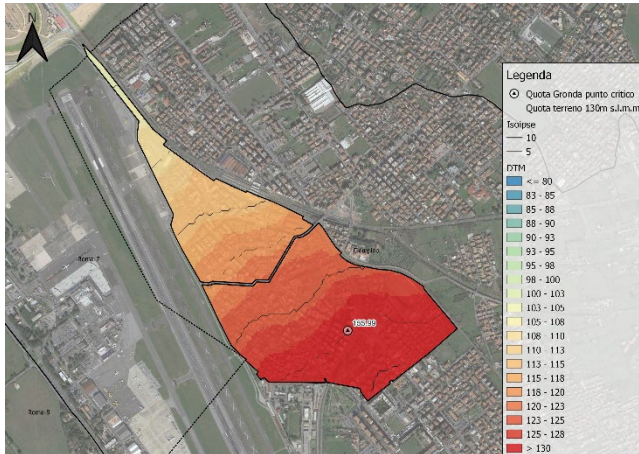
Comune: Roma
n. utenze: 2.066
Rete [km]: 37,55
portata media '20 [l/s]: 136
pressione media '20 [m]: 45
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 31
W perso '20 [mc]: 2.710.005
portata media '21 [l/s]: 122
pressione media '21 [m]: 32
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 18
W perso '21 [mc]: 2.281.819
W recuperato '20-'21 [mc]: 453.254

Distretto di Labaro – ROMA - ZONA V



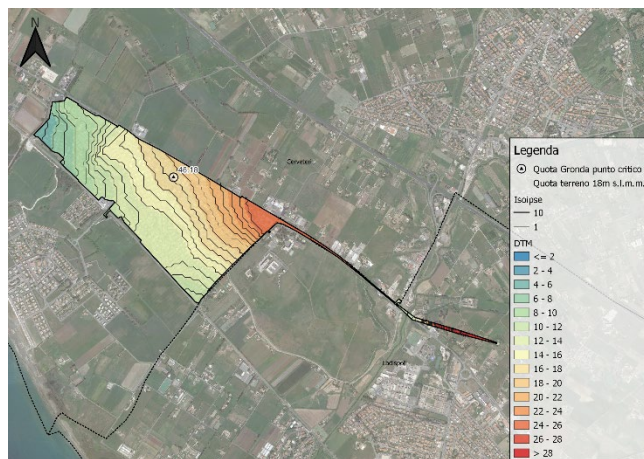
Comune: Roma
n. utenze: 3.032
Rete [km]: 66,39
portata media '20 [l/s]: 170
pressione media '20 [m]: 53
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 21
W perso '20 [mc]: 3.315.344
portata media '21 [l/s]: 135
pressione media '21 [m]: 44
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 12
W perso '21 [mc]: 2.328.539
W recuperato '20-'21 [mc]: 1.118.448

Distretto di Ciampino – RETE CENTRO



Comune: Ciampino
n. utenze: 869
Rete [km]: 12,98
portata media '20 [l/s]: 49
pressione media '20 [m]: 43
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 17
W perso '20 [mc]: 655.125
portata media '21 [l/s]: 42
pressione media '21 [m]: 36
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 10
W perso '21 [mc]: 417.451
W recuperato '20-'21 [mc]: 224.986

Distretto di Cerenova – CERVETERI



Comune: Cerveteri
n. utenze: 6.936
Rete [km]: 34,91
portata media '20 [l/s]: 57
pressione media '20 [m]: 45
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 17
W perso '20 [mc]: 1.133.805
portata media '21 [l/s]: 47
pressione media '21 [m]: 38
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 11
W perso '21 [mc]: 795.156
W recuperato '20-'21 [mc]: 320.285

Distretto di Gladioli – SANTA MARINELLA



Comune: Santa Marinella
n. utenze: 870
Rete [km]: 7,71
portata media '20 [l/s]: 29
pressione media '20 [m]: 59
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 54
W perso '20 [mc]: 729.203
portata media '21 [l/s]: 22
pressione media '21 [m]: 43
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 38
W perso '21 [mc]: 504.541
W recuperato '20-'21 [mc]: 223.258

Appare evidente come alle riduzioni delle pressioni medie di esercizio corrisponda una proporzionale riduzione delle portate medie alimentate e, pertanto, della corrispondente quota di volume dovuto alle perdite fisiche. Questo è peraltro evidente dall'analisi dei trend di misura, che evidenziano come l'azione di regolazione delle pressioni sia immediatamente efficace sull'intero areale del distretto e visibile nel momento stesso dell'attivazione della regolazione con una corrispondente riduzione del consumo di minimo notturno della rete (MNF – Minimum night flow) e, in day-time, delle portate minime nei momenti di minor richiesta da parte dell'utenza (tipicamente per utenze residenziali 9.00-11.30 e 15.00-18.30).

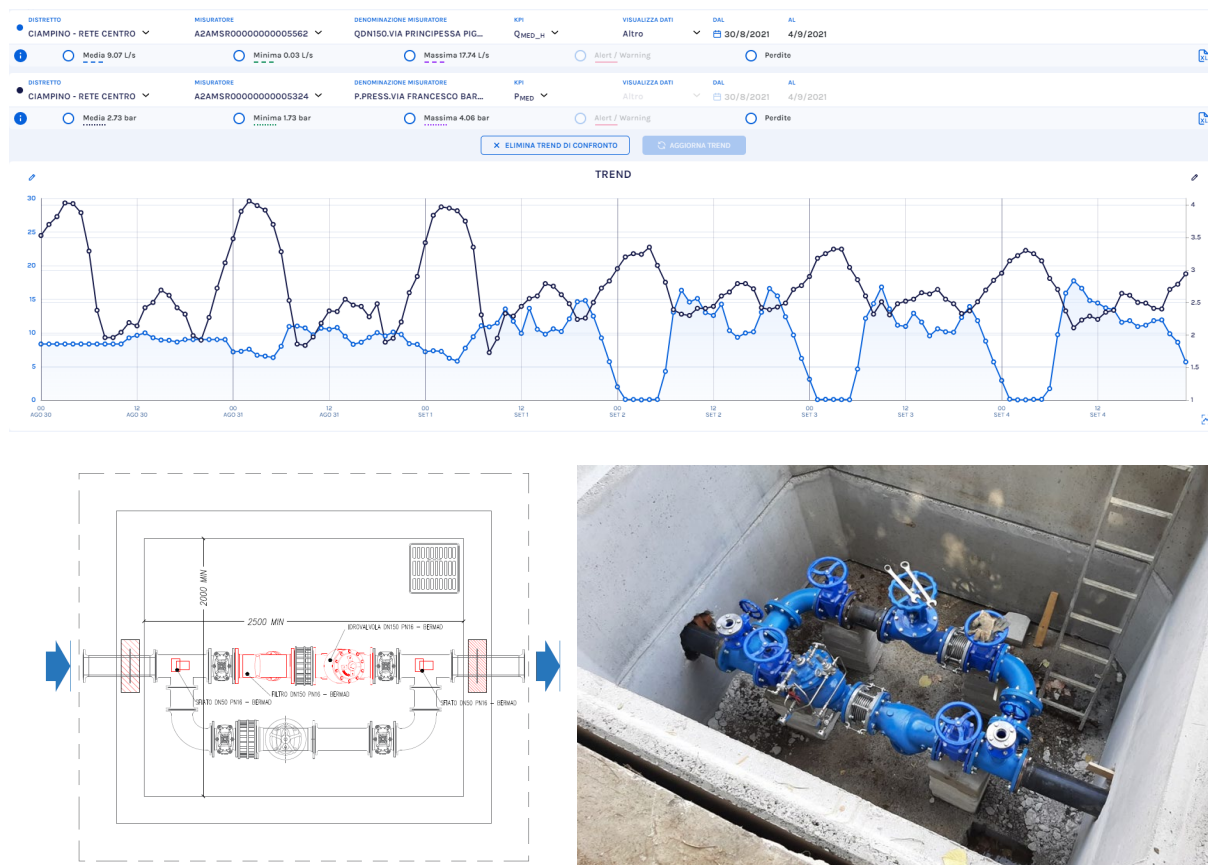


Figura 4 – Effetto della regolazione della pressione sul distretto di Ciampino Rete Centro, a valle dell'attivazione della idrovalvola DN 150 di Principessa Pignatelli (in blu la portata, in nero la pressione in rete)

4.2 Analisi dei tassi di rottura nel triennio 2019-2021

A corredo di quanto esposto sin ora, di seguito un “effetto collaterale” della gestione attiva delle pressioni, ovvero una costante riduzione dei tassi di danno che viene registrata monitorando avvisi ed ordini di lavoro specifici nel sistema gestionale aziendale (SAP). Il tasso di danno aumenta in presenza di transitori di pressione ed in generale in seguito a periodici cicli di carico e scarico cui sono sottoposte le infrastrutture in conseguenza delle oscillazioni di pressione nel tempo.

È utile sottolineare in tal senso, come per Acea ATO2 SpA la prerogativa sia, in rigoroso ordine gerarchico, l'abbattimento delle oscillazioni nel tempo e solo a valle di ciò, una progressiva riduzione sino al valore ottimale di carico in rete.

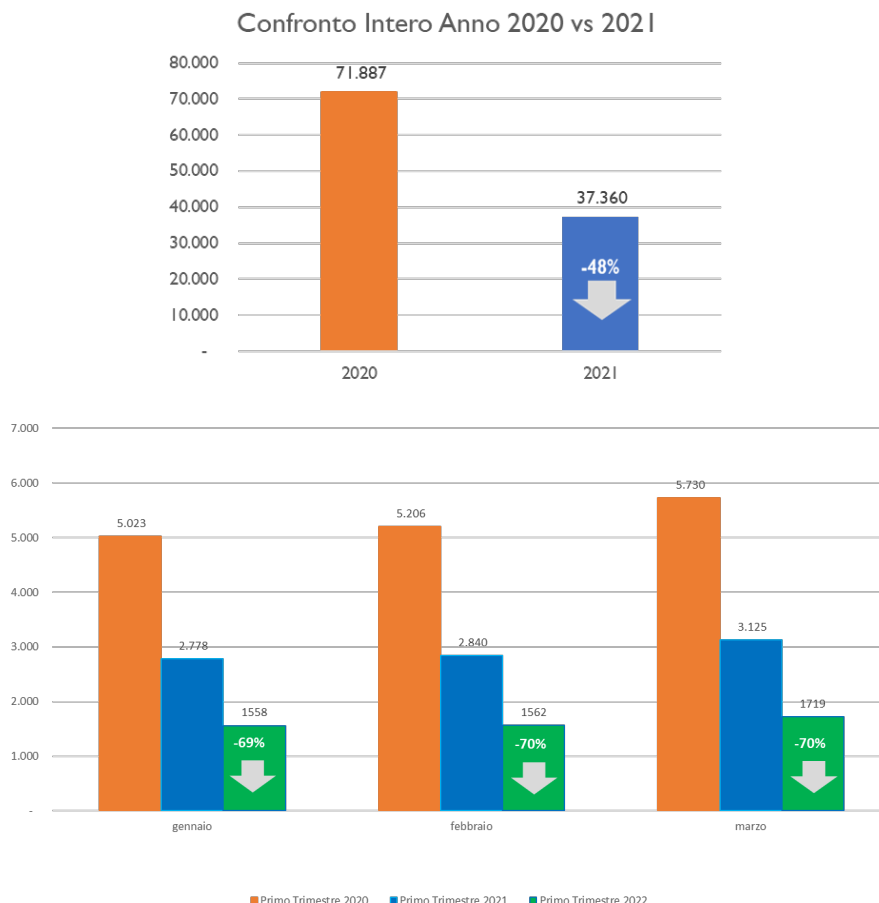


Figura 5 – Riduzione dei danni con evidenze di spandimento negli anni 2020 e 2021 e confronto del primo trimestre 2020, 2021 e 2022

4.3 Rinnovamento infrastrutturale delle reti

Il processo metodologico finora descritto in tutte le sue fasi, basato sulla digitalizzazione, distrettualizzazione e ottimizzazione delle pressioni costituisce la base fondamentale per la definizione di uno strutturato piano di rinnovamento/sostituzione parziale o totale/potenziamento delle reti idriche, su una scala pluridecennale, come suggerito dalla letteratura tecnica. La sostituzione delle reti, infatti, ha un impatto rilevante in termini economici ma anche di sostenibilità sociale ed ambientale dei cantieri stradali funzionali al rinnovamento infrastrutturale, per cui è fondamentale il ricorso ad una metodologia analitica che suggerisca la scala di priorità da seguire nella definizione degli interventi. Acea ATO2 SpA ha sviluppato negli anni procedure avanzate di monitoraggio e riduzione delle perdite, supportati da tool innovativi utilizzati nella gestione ordinaria e che fungono da Decision Support System (DSS), che vengono applicati per la validazione e definizione della scala di priorità nei piani di rinnovamento delle reti.

D'altronde, la massimizzazione dei benefici in termini di riduzione dei volumi persi e recupero di risorsa è da attribuirsi alle attività di asset management e ottimizzazione delle pressioni. A conferma di ciò, si riportano a seguire i valori di perdita reale lineare, espressa in l/s/km, calcolata distribuendo la componente di volume perso legato alle perdite reali sullo sviluppo complessivo delle rispettive reti di distribuzione, negli stessi distretti campioni di cui al paragrafo 4.1. È opportuno specificare come la perdita fisica di ciascun distretto sia stata calcolata attuando la seguente procedura in uso in Acea ATO2 SpA:

- Analisi del consumo di minimo notturno del distretto (MNF), quantità misurabile e che rappresenta il deflusso minimo nella finestra di minimo consumo da parte dell'utenza (tipicamente fascia notturna 2.00-5.00);
- Correlazione della portata di minimo notturno ai corrispondenti livelli di pressione di esercizio in rete, anch'essi misurabili;
- Analisi delle tipologie di utenze alimentate nel distretto, al fine di calcolare le dotazioni di minimo notturno, in quanto non tutte le utenze hanno un comportamento di minimo consumo nella finestra notturna come nel caso dell'utenza tipica residenziale ed in quel caso è quantificabile la componente fisiologica che è lecito attendersi per uno specifico cluster di utenti.

Detta procedura, che si fonda sulle best practices internazionali della International Water Association (IWA), è stata approfondita e contestualizzata per gli ambiti gestiti da Acea ATO2 SpA ed inoltre è oggetto di studi combinati con i sistemi di telelettura in uso, i cui esiti sono stati condensati in una pubblicazione scientifica discussa nel mese di settembre 2020 in occasione del 18-th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes (Greece) (*Improving water leakage estimation using consumption smart metering: district metered areas in the city of Rome – Michele Giglioni, Federica Patrizi, Alberto Trotta, Anna Varriale*).

COMUNE	DMA	PERDITA FISICA	PERDITA FISICA	PERDITA FISICA
		'20 [mc/anno]	'21 [mc/anno]	'21 [l / s / km]
ROMA	Settebagni	2.032.504	1.711.364	1,71
ROMA	Labaro	2.818.042	1.979.258	1,35
ROMA	Vallefiorita	1.468.357	864.299	1,77
CIAMPINO	Rete Centro	484.792	308.914	1,18
SANTA MARINELLA	Gladioli	481.274	332.997	1,98
CERVETERI	Cerenova	997.748	699.737	0,91

Tabella 1 – Analisi dei volumi di perdita fisica per i distretti idrici considerati nell'analisi

Analizzando i volumi di perdita reale per i distretti in esame, si apprezza il recupero di risorsa idrica ottenuto grazie alle attività di ingegnerizzazione ed ottimizzazione delle pressioni, che, a seconda dei casi, permettono di registrare un miglioramento mediamente del 35%. È pertanto evidente quanto l'attività di asset management rappresenti il presupposto per realizzare il rinnovamento delle reti,



ACEA ATO2 S.p.A.

Tutela della Risorsa Idrica
Distretti ed Ingegneria dell'Esercizio

garantendo un continuo supporto alle decisioni per definire le priorità, mitigare gli impatti sociali, ambientali ed economici e permettere dunque di massimizzarne i benefici in termini di recupero della risorsa idrica.

5. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI UTENZA VIGENTE

5.1 Parametri per la definizione dei livelli minimi di servizio

A fronte di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, il Gestore ritiene opportuno implementare nel Regolamento di Utenza il richiamo alla normativa di riferimento nazionale.

Quest'ultima trova applicazione con il **DPCM del 4 marzo 1996** "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, richiamando la legge n.36 del 5 gennaio 1994, al punto 8.2.1 relativo all'alimentazione idrica per usi domestici, in merito ai valori di pressione all'utenza, recita:

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

....

*c. un carico idraulico di **5 m**, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete, di distribuzione;*

....

*e. un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a **70 m**, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenze.*

Inoltre, il Regolamento di Utenza vigente prevede:

- **PAR B.1.1 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete**, al Gestore è data la facoltà di variare le condizioni di fornitura, con particolare riferimento alla pressione, a seguito di mutate circostanze non imputabili al Gestore stesso;

....

- **PAR B.1.5 - Limitazioni della fornitura**, al Gestore è data la facoltà di prescrivere limitazioni di portata all'utenza con la prescrizione di installazioni di serbatoi ed accumuli a cura dell'utenza.

5.2 Considerazioni sulle utenze sensibili ed antincendio

Una categoria particolare di forniture è rappresentata dalle cosiddette utenze sensibili, nelle quali ricadono principalmente gli impianti antincendio, ricomprendendo in questa fattispecie gli idranti stradali e gli impianti a servizio di stabili privati, autorimesse, ospedali e centri commerciali. Dette categorie “speciali”, storicamente sono state contrattualizzate con livelli di servizio ben definiti, che nel corso degli studi finalizzati alla perimetrazione delle zone venturimetriche prima e piezometriche poi, sono state attenzionate e costantemente verificate.

Queste tipologie di utenza presentano il vantaggio di un monitoraggio più efficace, essendo il livello di servizio riscontrato al punto di consegna del tutto simile a quello di valle, interno alle reti private. Questo per via di un diametro generalmente più grande di una utenza domestica classica e, al netto di eventi eccezionali, la misura non viene quasi influenzata da ulteriori perdite di carico dovute al moto dell'acqua all'interno del portatore. Questo effetto è chiaramente estendibile agli idranti soprassuolo, per i quali il livello di carico agente è quello effettivamente erogato al punto di consegna.

È per questo motivo che moltissimi dei sensori di pressione installati c/o i punti di fornitura per il monitoraggio dei livelli di servizio, vengono spesso destinati a utenze antincendio.



Figura 6 – Predisposizione presa in carico su utenza antincendio (sinistra) e contatore utenza domestica (destra)

Le utenze sensibili/antincendio, dunque, storicamente hanno rappresentato dei punti di controllo e nella definizione dei livelli di servizio ottimali si è debitamente tenuto conto degli specifici livelli contrattualizzati avendo cura di rispettarli e/o adeguarli, secondo un periodico processo di verifica che prevede, a cadenze periodiche prefissate, la riconferma dei valori contrattualizzati. Per le nuove contrattualizzazioni antincendio viene conservata la prescrizione relativa all'assegnazione della piezometrica minima della zona in cui esse ricadono, sottraendo 5m in colonna d'acqua rispetto al valore assegnato alle utenze ad uso potabile (domestiche, non domestiche, condominiali, ecc.) presenti nel distretto.

5.3 Analisi dei benefici attesi in termini di recupero e risparmio di risorsa idrica

La gestione attiva delle pressioni si è dimostrato uno degli strumenti più efficaci che possono attuare i gestori idrici per la riduzione delle perdite in distribuzione.

Le reti di distribuzione vengono infatti progettate al fine di assicurare valori minimi di pressione durante tutto l'arco della giornata; tali minimi sono, però, raggiunti solo per brevi periodi di tempo, in corrispondenza dei momenti di maggior consumo, in funzione della variabilità della domanda idropotabile. Di conseguenza durante gran parte della giornata la rete risulta sottoposta ad un eccesso di pressione rispetto a quanto necessario. È pertanto evidente, dalla relazione tra perdite idriche reali e pressione, che riducendo gli eccessi di pressione nell'arco della giornata si possano ridurre i volumi d'acqua persi. Il fenomeno delle perdite è regolato, quindi, dalla relazione intercorrente tra esse e la pressione di esercizio locale in rete e tra questa ultima e la frequenza del verificarsi di nuovi eventi di rottura, quindi di nuove perdite associate. La prima relazione descrive l'aspetto quantitativo del fenomeno, mentre la seconda ne descrive l'aspetto di formazione. Un primo valido legame diretto tra la pressione in rete (P) e le perdite fisiche (Q^l) è stato espresso dalla relazione di *Khadam et al., 1991*:

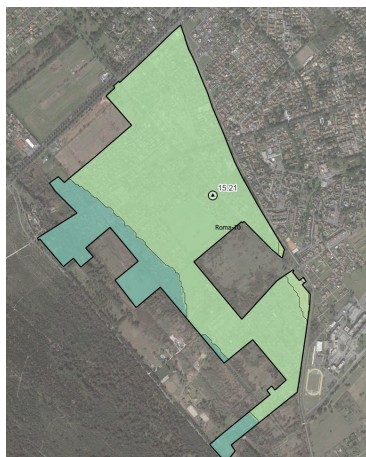
$$Q^l = C \cdot P^\alpha$$

con C e α coefficienti variabili in dipendenza delle caratteristiche della tubazione e del tipo di perdita.

Come descritto nei par. 3 e 4, Acea ATO2 SpA ha introdotto recentemente alcuni sistemi innovativi di gestione avanzata delle pressioni.

Di seguito un ulteriore esempio, in un distretto idrico di Roma avente 1.102 utenze e circa 20 km di rete di distribuzione, da cui si può desumere come, a valle dell'intervento, sia stato possibile:

- un recupero di risorsa idrica, quantificabile in circa 9 l/s (18 l/s medi giornalieri ante e 9 l/s medi giornalieri post) per un volume quindi di circa 280.000 mc/anno;
- una ottimizzazione della pressione, quantificabile in 1 bar di riduzione al punto critico del distretto (4,8 bar medi giornalieri ante e 3,8 bar medi giornalieri post);
- una riduzione del 100% dei tassi di danno (mediamente 3/mese ante, 0/mese nei primi due mesi post installazione);
- una ottimizzazione dei carichi rispetto ai livelli di servizio attualmente previsti, passando da oltre 52 m al punto critico a fronte dei 40 m di piezometrica contrattuale, a circa 42 m di carico costanti sulle 24h a seguito dell'installazione.



Comune: Roma
n. utenze: 1.102
Rete [km]: 19,08
portata media '20 [l/s]: 18
pressione media '20 [m]: 48
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '20 [m]: 38
W perso '20 [mc]: 345.040
portata media '21 [l/s]: 9
pressione media '21 [m]: 42
Carico idraulico rispetto all'altezza massima consentita '21 [m]: 31
W perso '21 [mc]: 62.025
W recuperato '20-'21 [mc]: 283.015

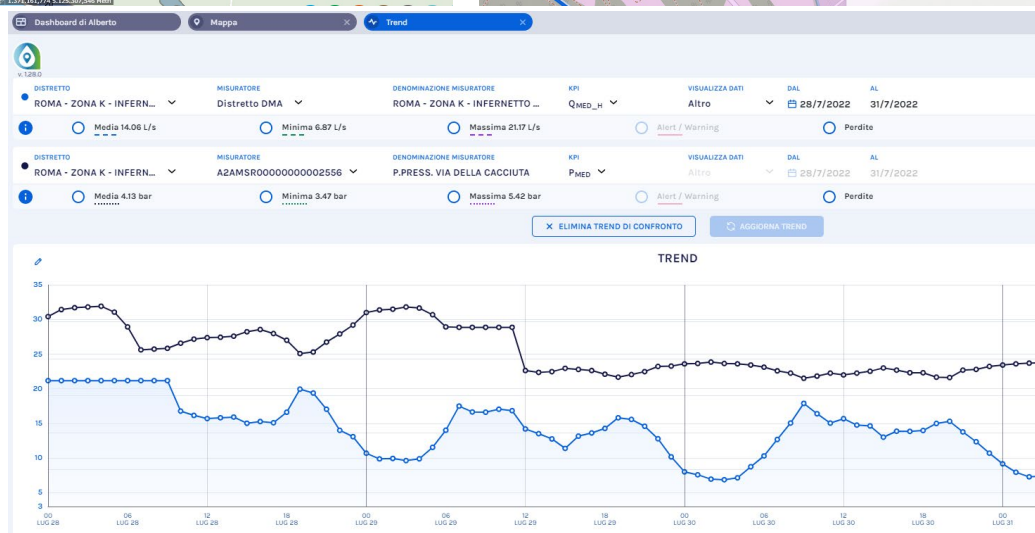
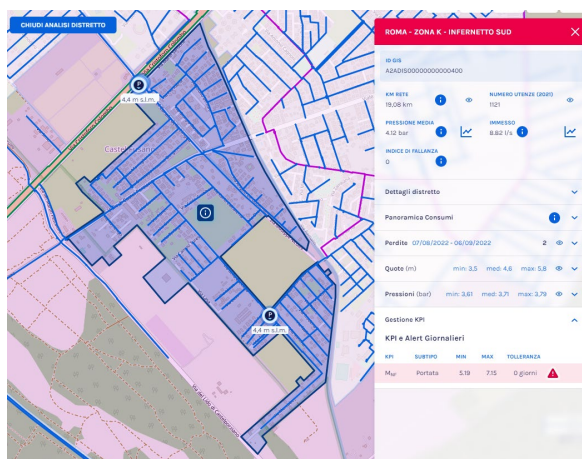
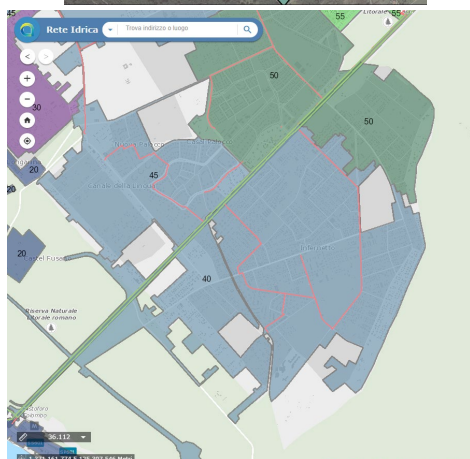


Figura 7 – Contenimento dei livelli di perdita e margini di ottimizzazione del servizio in seguito all'installazione di un sistema avanzato di gestione della pressione

Questo esempio è utile soprattutto per comprendere i margini di efficientamento delle pressioni in quanto, nel caso in specie, la piezometrica contrattuale attualmente definita per l'area è di

40 m, che con il sistema di regolazione realizzato è stato possibile dominare e stabilizzare ma che potenzialmente, con l'adeguamento del livello minimo di servizio ad un livello di carico idraulico pari almeno a 5 m relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, anziché 10 m sull'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, si potrebbe ulteriormente rivedere verso valori più bassi con un ulteriore recupero di risorsa quantificabile in 100.000 mc/anno circa.

Questo nuovo assetto ed esercizio della rete di fatto non pregiudicherebbe l'alimentazione né peggiorerebbe il livello di servizio agli utenti.

Situazioni analoghe sono chiaramente diffuse negli oltre 660 distretti idrici di misura presenti nei territori dell'ATO2.

Il Gestore quindi, attuando le disposizioni del DPCM 4 marzo 1996, al fine di proseguire il percorso di efficientamento avviato negli ultimi anni, propone in prima istanza di revisionare l'articolo B.1.1 del Regolamento di utenza vigente come di seguito:

Compatibilmente con gli impianti in esercizio, il gestore distribuisce l'acqua con una pressione di 5 m, misurata al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. La pressione sarà comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) riferita al piano stradale.

Secondo la metodologia sopra esposta, si stima che, attuando le variazioni agli assetti piezometrici necessarie per rispettare i nuovi livelli minimi di servizio, si potrebbe arrivare complessivamente ad un **recupero di risorsa idrica tra i 10.000.000 e i 15.000.000 mc/anno**, traguadabile in un orizzonte temporale compatibile con le tempistiche di attuazione del piano per la progressiva sotto-distrettualizzazione funzionale ai nuovi assetti piezometrici.

Per dare una dimensione concreta del recupero, basti pensare che esso equivale al fabbisogno di una città di circa 70.000-80.000 abitanti, quali Como, Grosseto, Caserta.

La gestione attiva delle pressioni impatta positivamente oltre che sui livelli di perdita (macro-indicatore M1), anche sul servizio, sia in termini di continuità che di qualità (macro indicatori M2 ed M3), determinandosi migliori livelli di esercizio, minori rotture e minore ricorso in assistenza con fonti per cui è necessaria la potabilizzazione e/o processi di miscelazione e per questo maggiormente esposte a rischio di non conformità di parametri e campioni.

Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell'ATO2 Lazio Centrale - Roma

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma
con Delibera n. 3-19 del 24 luglio 2019

Versione integrata con le modifiche apportate con le Deliberazioni ARERA:

- 311/2019/R/idr "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" (REMSI), che trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2020
- 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019 integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e ai suoi allegati A" Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr" e B "Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni"
- 186/2020/R/IDR del 26 maggio 2020 "Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni";
- 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020 "Modifiche alla regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"
- 63/2021/r/com "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico"
- 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 "Integrazione della disciplina in materia di misura del Servizio Idrico Integrato"
- 610/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021 "Integrazioni e modifiche alla Deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni della disciplina in materia di misura del Servizio Idrico Integrato"

e con le Delibere delle Conferenze dei Sindaci del 27 novembre 2020 n. 6-20, del 1° luglio 2021 n. 4-21 e del 30 novembre 2022 n. 12-22

INDICE

PARTE A – GENERALITÀ

A.1 DEFINIZIONI	pag. 6
A.2 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	pag. 10
A.3 IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LA CONFERENZA DEI SINDACI, L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE	pag. 10
A.4 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	pag. 10
A.5 AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	pag. 11
A.6 OBBLIGATORietà, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	pag. 11
A.7 DOCUMENTI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	pag. 12
A.8 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA	pag. 12
A.9 CORRETTO USO DELLA FOGNATURA	pag. 13
A.10 OBIETTIVI DELLA GESTIONE	pag. 13
A.11 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE	pag. 14
A.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	pag. 14

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B.1 ASPETTI TECNICI	pag. 15
B.1.1 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete	pag. 15
B.1.2 Uso e misurazione della fornitura idrica	pag. 15
B.1.3 Interventi sulle condotte idriche	pag. 16
B.1.4 Misuratori	pag. 16
B.1.4.1 <u>Installazione del misuratore</u>	pag. 16
B.1.4.2 <u>Custodia del misuratore</u>	pag. 17
B.1.4.3 <u>Perdite di acqua fra il limite della proprietà privata ed un misuratore posto all'interno della proprietà</u>	pag. 18
B.1.4.4 <u>Spostamento del misuratore</u>	pag. 18
B.1.4.5 <u>Verifica del misuratore su richiesta dell'utente finale al gestore</u>	pag. 19
B.1.4.6 <u>Posa, chiusura, rimozione o sostituzione del misuratore</u>	pag. 20
B.1.5 Limitazioni della fornitura	pag. 20
B.1.6 Verifica del livello di pressione	pag. 21
B.1.7 Interruzione del servizio e limitazione della fornitura	pag. 21
B.1.8 Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata	pag. 21
B.1.8.1 <u>Ubicazione ed installazione delle condutture idriche</u>	pag. 22

B.1.8.2	<u>Collegamenti degli impianti e degli apparecchi</u>	pag. 22
B.1.8.3	<u>Impianti di pompaggio</u>	pag. 23
B.1.8.4	<u>Serbatoi</u>	pag. 23
B.1.8.5	<u>Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali e altre utenze non domestiche</u>	pag. 23
B.1.8.6	<u>Controlli e modifiche degli impianti idrici privati</u>	pag. 24
B.1.8.7	<u>Vigilanza impianti ed apparecchi</u>	pag. 24
B.1.9	Utenze a bocca tarata	pag. 25
B.1.9.1	<u>Eliminazione delle utenze a bocca tarata</u>	pag. 25
B.1.9.2	<u>Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata</u>	pag. 26
B.1.9.3	<u>Verifica delle utenze a bocca tarata</u>	pag. 26
B.1.10	Utenze antincendio	pag. 26
B.1.10.1	<u>Verifica impianto antincendio</u>	pag. 27
B.1.10.2	<u>Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio</u>	pag. 27
B.1.11	Richiesta di certificazione/di attestazione delle opere di urbanizzazione primaria	pag. 28
B.2	ALLACCI IDRICI	pag. 28
B.2.1	Domanda di allaccio	pag. 29
B.2.2	Diritto di diniego alle richieste di allaccio idrico	pag. 30
B.2.3	Preventivo	pag. 30
B.2.4	Attivazione dell'utenza	pag. 32
B.2.5	Scissione utenza condominiale	pag. 32

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C.1	CARATTERISTICHE SCARICHI	pag. 33
C.2	RICHIESTA DI VISURE QUOTE	pag. 33
C.3	ALLACCI FOGNARI	pag. 33
C.3.1	Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	pag. 35
C.3.2	Domanda di allaccio alla pubblica fognatura	pag. 35
C.3.3	Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario	pag. 36
C.3.4	Specifiche tecniche dell'allaccio	pag. 36
C.3.5	Allaccio fognario per utenza domestica/assimilabile ad una rete in corso di realizzazione	pag. 37
C.3.6	Allaccio fognario di uno scarico di acque reflue industriali	pag. 37
C.3.7	Responsabilità della realizzazione allacci in proprietà privata	pag. 38
C.3.8	Attivazione dell'utenza	pag. 38
C.3.9	Richiesta di attestato di allaccio in fogna	pag. 38
C.3.10	Obbligo di installazione del misuratore al prelievo	pag. 38
C.3.11	Separazione degli scarichi	pag. 39

PARTE D - NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1	CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO	pag. 40
D.2	TITOLARITÀ DEI CONTRATTI	pag. 40
D.3	DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI	pag. 41
D.4	EVOLUZIONE DELL'UTENZA	pag. 41
	D.4.1 Subentro	pag. 41
	D.4.2 Trasformazione da bocca tarata a misuratore	pag. 42
	D.4.3 Voltura	pag. 42
	D.4.4 Scissione	pag. 43
	D.4.5 Trasformazione da uso cantiere a definitivo.....	pag. 44
	D.4.6 Disattivazione	pag. 44
	D.4.7 Riattivazione dell'utenza	pag. 45
	D.4.8 Fallimento dell'utente finale	pag. 45
D.5	EROGAZIONI PROVVISORIE	pag. 46
D.6	SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE	pag. 46
D.7	PRELIEVI ABUSIVI	pag. 46

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E.1	LETTURA MISURATORI	pag. 48
	E.1.1. Procedura di autolettura dei misuratori.....	pag. 50
E.2	CONSUMO E PAGAMENTO	pag. 51
E.3	PERIODICITÀ FATTURAZIONE	pag. 52
E.4	RATEIZZAZIONE BOLLETTE	pag. 52
E.5	TUTELA IN CASO DI PERDITE OCCULTE.....	pag. 53
E.6	LIMITAZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ	pag. 54
E.7	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	pag. 60
E.8	DEPOSITO CAUZIONALE E SUO AGGIORNAMENTO	pag. 60
E.9	AUTODENUNCIA ANNUALE PER ADDEBITO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ASSIMILATE ED INDUSTRIALI	pag. 62
E.10	CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE	pag. 63
	E.10.1 Corrispettivi vari	pag. 63

E.10.2 Penali per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri dell'acqua	pag. 63
--	----------------

E.11 AGGIORNAMENTO PREZZI	pag. 65
--	----------------

ALLEGATO A: I PREZZIARI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE
REFLUE DOMESTICHE

ALLEGATO C: SCHEDA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PARTE A - GENERALITÀ

A.1 DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si affiancano a quelle contenute nella Carta del S.I.I.:

1. **acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e al paragrafo 6 dell'allegato alla deliberazione della G. R. del Lazio n. 219/2011;
2. **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche;
3. **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento;
4. **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie e provenienti da agglomerato;
5. **articolazione tariffaria:** insieme degli elementi della tariffa del servizio idrico integrato costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
6. **bonus idrico integrativo:** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
7. **bonus sociale idrico:** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 – con deliberazione 897/2017/R/IDR¹;
8. **Codice del Consumo:** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.²;
9. **condominio:** edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso non domestico, che abbiano più di un proprietario;
10. **consumo medio annuo (Ca):** è definito per ciascun Utente finale in riferimento alla vigente normativa regolatoria³
11. **consumo medio giornaliero:** consumo degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza⁴.
12. **consumo stimato (Cs):** è la stima dei dati di misura, effettuata dal gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale

¹ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

² Introdotto dall'art. 1.1 lett. a) i. Deliberazione 20 maggio 2020 186/2020/R/IDR

³ Deliberazione 218/2016/R/idr integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/idr – regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII) - art. 10 Consumo Medio Annuo definito sulla base dei consumi ottenuti da due misure effettive, (mis1 e mis2) raccolte o derivanti da autolettura disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari (Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2 – mis1) viene divisa per Ng, moltiplicato per i giorni dell'anno (365). In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente Ca, i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore

⁴ Art. 19.3 Deliberazione 218/2016/R/idr integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/idr

determinato. Il consumo stimato si ottiene dividendo il consumo medio annuo (Ca) disponibile per l'utenza interessata per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns);

13. **depuratore del S.I.I.:** impianto finalizzato a trattare le acque reflue urbane affinché lo scarico risulti conforme ai limiti di legge;
14. **disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale⁵;
15. **fognatura mista:** la rete fognaria costituita da una sola canalizzazione adibita alla raccolta ed al convogliamento sia acque meteoriche di dilavamento che acque reflue urbane e delle eventuali acque di prima pioggia;
16. **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (acque bianche) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (acque nere) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
17. **indicatore ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente così come definito dal D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii e dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. L'ISEE è calcolato in rapporto ai valori reddituali, patrimoniali ed a un parametro definito sulla base dei componenti del nucleo familiare, così come indicato dalla normativa vigente;
18. **impegno contrattuale:** quantità di consumo stabilita in sede contrattuale dal gestore in funzione delle caratteristiche di idroesigenza dell'utenza;
19. **limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti⁶;
20. **limite di tariffa base:** volume erogato oltre il quale, quando previsto si applicano le tariffe di eccedenza;
21. **misure:** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore (autolettura);
22. **misuratore condominiale:** misuratore che misura l'acqua fornita ad una utenza condominiale;
23. **misuratore individuale:** misuratore che misura l'acqua ad un'unica unità immobiliare;
24. **misuratore non funzionante:** un misuratore è ritenuto "non funzionante" a seguito di verifica, compreso il caso in cui il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
25. **misuratore accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica⁷;
26. **misuratore non accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata⁸;

⁵ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

⁶ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

⁷ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

⁸ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

27. **misuratore parzialmente accessibile:** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato⁹;
28. **perdite occulte:** sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;¹⁰
29. **pro-die:** attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di calcolo;
30. **quantitativo essenziale di acqua:** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali¹¹;
31. **riattivazione della fornitura:** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa¹²;
32. **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante del refluo e dalla sua eventuale preventiva depurazione;
33. **sospensione del servizio:** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore nei casi di morosità dell'utente finale¹³;
34. **tipologia di utenza:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica;
35. **unità immobiliare:** singola unità immobiliare, ad uso abitativo o ad uso commerciale, situata all'interno di un edificio;
36. **utente finale:** persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
37. **utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura¹⁴;
38. **utente finale non disalimentabile:** è l'utente finale di cui all'articolo 2 del REMSI, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura¹⁵;

⁹ Introdotto dall'art. 1 Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR

¹⁰ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 609/2021/R/idr

¹¹ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹² Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹³ Modificato dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹⁴ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

¹⁵ Introdotto dall'art. 1 Allegato A Deliberazione 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR

39. **utenza:** punto di consegna associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente finale;
40. **utenza a bocca tarata:** utenza che distribuisce acqua a portata costante, non dotata di misuratore e i cui consumi sono fatturati sulla base del consumo costante (dotazione contrattuale) previsto dal contratto di fornitura mediante l'applicazione dell'articolazione tariffaria vigente;
41. **utenza a misuratore:** utenza che distribuisce acqua a portata variabile i cui consumi sono fatturati a misura;
42. **utenza antincendio:** è un'utenza destinata esclusivamente a questi usi:
- alimentazione idranti;
 - alimentazione reti antincendio;
- non costituisce utenza antincendio un idrante all'interno di una rete privata;
43. **utenza condominiale domestica:** utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo, facenti parte del medesimo condominio;
44. **utenza condominiale mista:** utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e ad uso non domestico, facenti parte del medesimo condominio;
45. **utenza di subdistribuzione** (riservato a pubbliche amministrazioni ed altri soggetti gestore del servizio espressamente individuati): utenza a cui è associato un utente distributore (subdistributore), vale a dire un utente che utilizza l'acqua per fornire un servizio di distribuzione a terzi;
46. **utenza domestica:** utenza che distribuisce acqua destinata all'uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative;
47. **utenza domestica non residente:** utenza per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad un'unità immobiliare in cui l'utente finale non risulta residente (seconda casa);
48. **utenza domestica residente:** utenza per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale (abitazione principale);
49. **utenza non domestica:** utenza che distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico;
50. **utenza per uso cantiere:** utenza che distribuisce acqua per uso cantiere esclusivamente per il periodo limitato ai tempi di realizzazione dei lavori;
51. **utenza preesistente:** utenza già gestita da un precedente gestore del servizio idrico, trasferita al gestore Unico del S.I.I.;
52. **utenza pubblica comunale:** utenza intestata ad una Amministrazione Comunale.

A.2 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato (in seguito S.I.I.) dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma è costituito dai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua adatta al consumo umano e dai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche o assimilate.

In particolare il S.I.I., per quanto riguarda il servizio di fognatura, comprende:

- la gestione delle fognature miste;
- la gestione delle canalizzazioni delle acque nere delle fognature separate;
- il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali se rese assimilabili alle domestiche, a cura dell'utente finale, prima del loro convogliamento in fognatura.

Il S.I.I., per quanto riguarda il servizio di fognatura, non comprende:

- la gestione delle canalizzazioni delle acque bianche delle fognature separate;
- la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali di qualsiasi tipologia di fognatura.

A.3 IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LA CONFERENZA DEI SINDACI, L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

ACEA ATO 2 – Gruppo Acea S.p.A. (in seguito "gestore") gestisce il Servizio Idrico Integrato (in seguito "S.I.I.") nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma (in seguito "ATO 2") così come da Convenzione sottoscritta in data 6 agosto 2002 con i Sindaci dell'ATO 2 e s.m.i.

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, anche detta Ente di Governo dell'ATO (EGATO), è l'organo che regola la gestione del S.I.I. dell'ATO 2.

La Segreteria Tecnico Operativa (STO) della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 è l'ufficio tecnico dell'Ente di Governo dell'Ambito.

L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (in seguito "ARERA") istituita ai sensi della legge n. 481/95 è l'Autorità indipendente che emana le regole della gestione del S.I.I. in Italia.

A.4 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi di distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione.

Inoltre il Regolamento fissa i principi a cui devono conformarsi le procedure adottate dal gestore nei confronti degli utenti finali.

Le procedure sono definite ed aggiornate dal gestore nel rispetto della normativa vigente nell'ottica di semplificazione del rapporto gestore/utente.

Tali procedure sono operative dopo la loro pubblicazione sul sito web del gestore e la messa a disposizione nei punti di contatto con l'utente finale.

Le procedure sono comunicate tempestivamente alla STO.

A.5 AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dei Comuni dell'ATO 2 i cui servizi sono stati trasferiti al gestore del S.I.I. e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore, per tutti i contratti in essere, con decorrenza dal 5 agosto 2019, data di pubblicazione sull'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma capitale.

Nei Comuni ove ciò non è ancora avvenuto, il Regolamento ha efficacia dalla data di trasferimento dei servizi al gestore del S.I.I. riportata nei rispettivi verbali di trasferimento. A partire da tale data il presente Regolamento sostituisce integralmente i regolamenti preesistenti.

In occasione dell'acquisizione del S.I.I. da parte del gestore, questo ne dà adeguata informazione agli utenti.

Affinché l'adesione sia consapevole, il gestore invia all'utente finale con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, sono indicate le modalità per consultare il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, ovvero per ottenerne copia su richiesta.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura sono stipulati dal gestore e sottoscritti dall'utente finale nei termini stabiliti nel presente Regolamento.

A.6 OBBLIGATORietà, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è parte integrante d'ogni contratto di fornitura idrica, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente finale di averne, su richiesta, copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque l'utente finale ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del gestore e della STO ed è messo a disposizione degli utenti finali che ne facciano richiesta presso i punti di contatto attivati dal gestore.

Le variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento sono rese note mediante pubblicazione sul sito web del gestore e della STO, e comunque, in aderenza alle normative vigenti in materia, ne viene data adeguata comunicazione agli utenti finali.

A.7 DOCUMENTI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è completato dai seguenti allegati:

A — i prezziari per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari e altri interventi;

B — il modello di dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;

C — il modello di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

L'allegato A definisce i prezzi in vigore per l'effettuazione degli allacci e di altri interventi ed è aggiornato a cura del gestore secondo i criteri definiti nel presente Regolamento.

L'allegato B è costituito dal modulo che il titolare di uno scarico di acque reflue industriali deve utilizzare per la dichiarazione di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

L'allegato C contiene i moduli che il titolare di uno scarico di acque reflue industriali deve compilare per inoltrare la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

A.8 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile distribuita attraverso la rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Oltre al consumo umano, sono da considerare fondamentali l'uso commerciale e artigianale, le utenze pubbliche e l'uso antincendio.

L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli;
- gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);
- altri usi.

La somministrazione di acqua per gli usi di cui al periodo precedente viene concessa nei limiti della disponibilità e della potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese, limitate o revocate nel momento in cui la disponibilità di risorsa non sia tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

L'utente finale si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e a favorire il riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per la fornitura a terzi, per scopi o per immobili diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura.

A.9 CORRETTO USO DELLA FOGNATURA

L'utente finale si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- rifiuti solidi triturati;
- oli e grassi da attività di cucina;
- medicinali;
- oli da manutenzioni meccaniche;
- acidi (ad es. batterie);
- sostanze da sviluppo fotografie;
- sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- colle;
- vernici;
- solventi;
- sostanze pericolose tipo idrocarburi e similari.

A.10 OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il gestore, sulla base degli impegni contenuti nella Convenzione di Gestione, deve tendere a:

- estendere ed adeguare le reti di acquedotto e fognatura e realizzare ed adeguare gli impianti di depurazione;
- favorire il collegamento delle utenze alle reti;
- con riferimento alle nuove costruzioni, stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare¹⁶
- approvvigionare acqua con il sistema a misuratore, ad opportuna pressione e senza interruzioni.

¹⁶ Integrato dall'art. 1.2. lettera b) allegato A deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

A.11 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme di legge.

Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione, se relativo a utente finale “consumatore” o micro impresa, secondo la definizione di cui all’art. 3 del Codice del Consumo, è esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo dell’utente finale.

Per tutti gli altri utenti finali è esclusivamente competente il Foro di Roma.

In ogni caso l'utente finale può percorrere qualunque altra via stragiudiziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto diffuso dal gestore attraverso il proprio sito web.

A.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione dell’utente finale nonché per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibile in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Il trattamento dei dati personali dell'utente finale da parte del gestore avviene nel rispetto della normativa vigente.

Il gestore, all’atto della sottoscrizione del contratto, consegna all’utente finale specifica informativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B.1 ASPETTI TECNICI

B.1.1 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

Il gestore somministra acqua nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione comunali in esercizio, a seguito di regolari contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.

Compatibilmente con gli impianti in esercizio, il gestore distribuisce l'acqua con un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. La pressione sarà comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq) riferita al piano stradale¹⁷.

La pressione assicurata al punto di consegna è ricavabile dai valori di piezometrica minima garantita al contatore, pubblicati e costantemente aggiornati sul sito internet www.gruppo.acea.it.

Il Gestore, per ulteriore trasparenza, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei valori di piezometrica minima garantita di zona.

In considerazione dell'altezza degli stabili e della configurazione degli impianti interni agli edifici, delle quote terreno e delle pressioni di esercizio della rete di zona, tenuto anche conto che potranno verificarsi eventuali abbassamenti di pressione riconducibili a circostanze non imputabili al gestore (eccessivi consumi, riduzione alle fonti di approvvigionamento per scarsa piovosità, etc.), può essere necessario che l'utente finale si doti a propria cura e spese di un impianto di sollevamento/accumulo a valle del misuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore (discontinuità idrauliche, etc.).

Il gestore ha facoltà di derogare o integrare le norme del presente articolo per necessità ed esigenze tecniche adeguatamente documentate, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

B.1.2 Uso e misurazione della fornitura di acqua

Le utenze, ad esclusione delle utenze a bocca tarata, devono essere provviste di misuratore a norma di legge, anche dotato di sistemi di telelettura e trasmissione dati.

I misuratori dei nuovi edifici sono "individuali" (uno per ciascuna unità immobiliare) ed in genere sono disposti in batteria centralizzata, al piede dell'edificio¹⁸, in appositi alloggiamenti al limite della proprietà

¹⁷ 5 metri d'acqua equivalgono a circa 0,5 atm ($\approx$ 0,5 bar)

¹⁸ art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

privata, salvo difficoltà tecniche per cui potranno essere installati misuratori condominiali.

É vietato utilizzare l'acqua somministrata per alimentare immobili diversi da quelli indicati nel contratto, anche se immobili appartenenti allo stesso proprietario.

Il gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua quando l'utente finale la utilizzi per alimentare beni o immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

È altresì vietato l'uso dell'acqua concessa per consumo umano, per qualsiasi altro utilizzo, pena l'applicazione dell'addebito previsto nell'articolo E.10.2 e, nei casi di recidiva, ovvero la seconda volta, della risoluzione del contratto.

B.1.3 Interventi sulle condotte idriche

Sono vietate tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso il misuratore, in quanto spettano esclusivamente al gestore. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penali previste nel successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

L'utente finale può aprire e chiudere la saracinesca a valle del misuratore la cui manutenzione e riparazione deve però essere effettuata esclusivamente a cura del gestore e a spese dell'utente finale.

B.1.4 Misuratori

B.1.4.1 Installazione del misuratore

Il misuratore è collocato nel luogo stabilito dal gestore, di norma al limite della proprietà privata e comunque in luogo liberamente accessibile al personale incaricato dal gestore per consentire la lettura e l'ispezione allo stesso. Ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza del misuratore, deve ottenere il previo consenso del gestore.

I misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore.

Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario. Tutti i misuratori vengono muniti dal gestore di sigillo onde poter accertare eventuali manomissioni. L'utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del gestore, tutte le opere necessarie al collegamento degli apparecchi di misura con l'impianto privato a valle degli stessi. Deve, inoltre, mettere a disposizione del gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura sia da parte di terzi che per effetto degli agenti atmosferici.

Al momento dell'installazione del misuratore il gestore fornisce all'utente lo sportello a protezione dello stesso, nonché la relativa serratura, che l'utente finale ha l'obbligo di porre in opera a propria cura e spese. Per eventuali successive sostituzioni dello sportello e/o della relativa serratura, gli stessi vengono forniti dal gestore a spese dell'utente finale, in capo al quale permane l'obbligo di provvedere in proprio alla messa in opera.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il misuratore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, strettamente necessarie per l'adduzione. Il gestore può prevedere all'interno della nicchia l'installazione di strumentazione per il rilievo della pressione, dei consumi e simili.

L'utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i misuratori dell'acqua.

B.1.4.2 Custodia del misuratore

Il gestore provvede alla manutenzione dei misuratori. L'utente finale è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione secondo le indicazioni fornite dal gestore all'atto dell'installazione del misuratore anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano arrecati da terzi o dalle condizioni climatiche (gelo).

È vietata la manomissione dei sigilli del misuratore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua tramite distacco, in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi. La manomissione comporta l'addebito previsto nell'articolo E.10.2 del presente Regolamento oltre al diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità.

È diritto-dovere dell'utente finale segnalare, secondo le modalità predisposte e disponibili presso i canali di contatto del gestore, eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire sull'impianto privato direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Qualora l'utente finale rilevi la presenza di guasti, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che il gestore possa provvedere ai necessari interventi tecnici.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente finale.

Nel caso in cui il misuratore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente finale (a seguito di verifica di misuratore o chiamata di pronto intervento), lo stesso viene sostituito a cura e spese del gestore.

B.1.4.3 Perdite di acqua fra il limite della proprietà privata ed un misuratore posto all'interno della proprietà

Nel caso in cui un misuratore sia posto all'interno della proprietà privata e si verifichi una perdita d'acqua fra il limite della proprietà e il misuratore, l'utente finale è tenuto a darne immediata comunicazione al gestore e a consentirgli di effettuare le relative riparazioni idrauliche. La riparazione è realizzata dal gestore a spese dell'utente finale secondo i prezziari allegati al presente Regolamento.

Il gestore provvede altresì ad effettuare la demolizione o lo scavo a spese dell'utente finale.

I ripristini murari o di pavimentazione resteranno comunque a cura e spese dell'utente finale.

In caso di inottemperanza da parte dell'utente finale a quanto disposto nel presente articolo, il gestore può sospendere il flusso idrico.

L'utente finale rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni arrecati dalle perdite idriche di cui al presente articolo alle proprietà pubbliche e/o private, anche nel caso in cui la tubazione attraversi la proprietà di soggetti terzi i quali devono consentire l'accesso al gestore.

Qualora sia possibile allocare il misuratore al limite della proprietà, in occasione delle riparazioni, il gestore ha facoltà di procedere allo spostamento del misuratore secondo le modalità descritte al successivo paragrafo.

In questo caso la spesa e l'esecuzione della nicchia o del manufatto a protezione del misuratore e la modifica dell'impianto interno avvengono a cura dell'utente finale, mentre gli oneri relativi al nuovo posizionamento del misuratore ed al nuovo allaccio sono compresi nella tariffa del S.I.I.

B.1.4.4 Spostamento del misuratore

I misuratori dell'acqua possono essere rimossi o spostati solo a cura del gestore.

Gli oneri relativi a tutte le eventuali opere interne alla proprietà privata e alla realizzazione della nicchia o manufatto di protezione sono sempre a carico dell'utente finale.

Gli oneri relativi al riposizionamento del misuratore e al nuovo allaccio sono a carico del soggetto che richiede lo spostamento (utente finale o gestore), fatti salvi i casi di seguito indicati:

- 1) Il gestore ha facoltà di effettuare il cambiamento dell'ubicazione del misuratore qualora questo venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione o in tutti quei casi in cui il misuratore si trovi all'interno della proprietà privata. L'utente finale è tenuto ad eseguire le modifiche necessarie all'alloggiamento del nuovo misuratore al limite della proprietà privata. In caso di inadempienza, il gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

- 2) L'utente finale può richiedere lo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata a spese del gestore se questo è posizionato all'interno della proprietà privata stessa. Lo spostamento può avvenire anche in occasione della riparazione di una perdita idrica descritta al punto B.1.4.3.
- Sono da intendersi spese a carico del gestore solo quelle inerenti i lavori in proprietà pubblica. L'utente finale provvede a propria cura e spese all'adeguamento dell'impianto privato, compresa la predisposizione della nicchia.

B.1.4.5 Verifica del misuratore su richiesta dell'utente finale al gestore

L'utente finale, qualora ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al gestore attraverso i canali messi a disposizione dallo stesso per tale richiesta.

Si raccomanda all'utente finale, prima di procedere alla richiesta di verifica, di effettuare accurati controlli sull'impianto interno, al fine di escludere l'eventualità di danni occulti, parallelismi, errata attribuzione di matricola del misuratore, usi impropri della risorsa e comunque circostanze non riconducibili al gestore.

L'utente finale può richiedere due tipologie di intervento:

1. intervento per sospetta errata attribuzione della matricola del misuratore;
2. verifica per sospetto malfunzionamento del misuratore.

Il gestore esegue solo la verifica del contatore presso l'Utenza, che consiste in un'ispezione visiva dello stato di conservazione del contatore e nella lettura del quadrante numerico previa visione della contabilizzazione dei consumi a rubinetti aperti, senza che avvenga alcun intervento di smontaggio provvisorio del misuratore dalla sua sede.

La verifica è effettuata, previo appuntamento, alla presenza dell'utente finale o di un suo incaricato al quale, indipendentemente dall'esito, è inviata copia del verbale della verifica stessa.

Ai sensi del DM 93/2017, l'intervento di verifica del misuratore presso un laboratorio accreditato può essere richiesto alla Camera di Commercio di Roma.

In tale caso, il gestore:

- fornisce l'assistenza tecnica per la rimozione del contatore da sottoporre a verifica metrologica e contestualmente installa un nuovo contatore;
- è tenuto ad inviare all'utente finale, la comunicazione ricevuta dalla Camera di Commercio di Roma, avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nei tempi e modalità fissate nella Carta del S.I.I.¹⁹.

In caso di accertato malfunzionamento del misuratore e di accertata errata attribuzione della matricola,

¹⁹ Introdotto dall'art. 29.3 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) come modificato dalla Deliberazione 547/2019/R/IDR

le spese della verifica sono a carico del gestore, che dispone le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente finale delle eventuali somme da questo pagate e non dovute.

Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati mediante il consumo stimato Cs, a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, ai sensi della normativa che regola il servizio di misura.

In caso di accertato regolare funzionamento del misuratore e di corretta attribuzione della matricola, le spese di verifica sono a carico dell'utente finale di cui l'importo previsto è indicato al successivo art. E.10.1.

B.1.4.6 Posa, chiusura, rimozione o sostituzione del misuratore

All'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del misuratore, il personale incaricato dal gestore, compila una scheda di rilevazione dati contenente: marca e calibro del misuratore, numero di matricola, lettura del misuratore rimosso e/o del misuratore installato.

B.1.5 **Limitazioni della fornitura**

Nel caso di carenza idrica locale e/o di utilizzo diverso dal consumo umano dell'acqua da parte dell'utenza il gestore ha facoltà di inserire, nelle opere di derivazione o di presa, un limitatore di portata tarato in funzione della disponibilità idrica esistente.

La manomissione dei sigilli al limitatore di portata e degli altri organi, compresa la valvola di ritegno, comporta l'addebito previsto nel successivo articolo E.10.2 nella prima fatturazione possibile a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del gestore di denunciare la manomissione alle competenti Autorità.

È obbligo del gestore, in caso di necessità di installazione del limitatore di portata su utenze esistenti, di informare il Comune territorialmente competente.

Per le nuove forniture, l'utente finale viene informato delle limitazioni di portata e pressione, durante la fase di preventivazione/attivazione dell'utenza.

L'installazione e la manutenzione dell'impianto di accumulo/sollevamento eventualmente necessario devono essere realizzate a cura e spese dell'utente finale secondo le prescrizioni del gestore al momento della stipula/voltura del contratto di fornitura o per sopravvenuta carenza idrica.

È fatto divieto assoluto installare impianti privati di accumulo/sollevamento, anche in proprietà privata, a monte del misuratore, pena risoluzione del contratto.

La fatturazione avviene sulla base dei consumi registrati al misuratore.

B.1.6 Verifica del livello di pressione

L'utente finale può richiedere la verifica del livello della pressione di rete in corrispondenza del punto di consegna.

La verifica viene effettuata da personale del gestore previo avviso all'utente finale, che può essere presente anche attraverso un suo delegato; dell'esito si dà riscontro all'utente finale nei tempi e modalità fissate nella Carta del S.I.I.

Tale verifica non prevede alcun addebito all'utente finale.

B.1.7 Interruzione del servizio e limitazione della fornitura

Il gestore garantisce un'erogazione del servizio idrico continuo, regolare e senza interruzioni, così come esplicitato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il gestore effettua gli interventi programmati secondo gli standard previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato e riconosce gli indennizzi, per il mancato rispetto di tali standard, nella misura stabilita sulla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il gestore, in caso di interruzioni del servizio imputabili a eventi imprevedibili di forza maggiore o a guasti di cui non sia responsabile, non è tenuto a riconoscere indennizzi all'utente finale.

È in ogni caso onere del gestore fornire ogni possibile informazione circa la durata dell'interruzione agli utenti che ne facciano richiesta al numero verde o attraverso altri canali.

Nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo, non sono previsti indennizzi all'utente finale e il gestore non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, ma si impegna a provvedere al ripristino nel rispetto delle modalità descritte nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque, con la maggior sollecitudine possibile.

Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di accumulo e sollevamento a loro cura e spese, seguendo le indicazioni tecniche fornite dal gestore.

B.1.8 Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a valle dei misuratori e degli apparecchi all'interno di proprietà private e a queste pertinenti sono a cura e spese dell'utente finale. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e al presente Regolamento e devono essere adatti alla pressione di esercizio pari o superiori a PN16 salvo particolari eccezioni segnalate dal gestore.

L'impianto interno deve essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza, né con quelle contenute nei serbatoi od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta comunque a contatto con l'ambiente esterno. In ogni caso l'impianto interno deve essere realizzato in modo da impedire qualsiasi possibilità di riflusso in rete di tali acque.

È vietata l'installazione di apparecchi di aspirazione direttamente collegati alla tubazione e sprovvisti di disconnessione idraulica che, consentendo eccessive portate istantanee, possono influire negativamente sull'erogazione ad altri utenti finali.

È facoltà del gestore eseguire verifiche a campione per accertare la corretta realizzazione di quanto prescritto.

B.1.8.1 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del misuratore, installate a cura e spese dell'utente finale, devono essere messe in opera seguendo le indicazioni e gli standard di qualità imposti dal gestore.

Nell'interno degli immobili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto idrico può essere posta al di sotto o all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Il gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

B.1.8.2 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti, contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono tenuti al ripristino a norma dell'impianto

privato e al risarcimento al gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

B.1.8.3 Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati a valle del misuratore in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, mediante l'installazione di apposite valvole.

La realizzazione dell'impianto deve essere eseguita a cura e spese dell'utente finale, come da specifiche tecniche fornite dal gestore e prevedere sempre una disconnessione idraulica tale da non compromettere la funzionalità della rete. L'impianto andrà realizzato, in ogni caso, a valle dello strumento di misura.

B.1.8.4 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi devono rispondere esclusivamente ai criteri definiti dal gestore.

L'utente finale è in ogni caso obbligato ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante dei serbatoi stessi al fine di evitare qualsiasi spreco. Qualora l'utente finale non ottemperasse a questa norma, il gestore ha facoltà di addebitare all'utente finale stesso quanto previsto al successivo art. E.10.2

La responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua destinata al consumo umano derivanti dalla presenza di serbatoi privati non realizzati secondo le norme sopra descritte ricade sul soggetto che ha installato il serbatoio, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al gestore.

B.1.8.5 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali e altre utenze non domestiche

Tutti gli utenti finali industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia si tratti di utenze esistenti sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare a propria cura e spese appositi disconnettori, secondo le tipologie e con modalità d'installazione approvate dal gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il gestore può esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità

costruttive riguardanti l'impianto interno.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente finale che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del gestore, che l'utente finale non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, l'erogazione dell'acqua può essere interrotta, previa diffida e salvo comunque il diritto del gestore di denunciare alle competenti Autorità la violazione delle prescrizioni imposte.

B.1.8.6 Controlli e modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. B.1.8.3., B.1.8.4. e B.1.8.5 devono essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

Il gestore si riserva il diritto, previa motivata comunicazione, di effettuare controlli sugli impianti di cui ai precedenti Artt. B.1.8.3, B.1.8.4 e B.1.8.5 per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie a garanzia delle condizioni di funzionamento tecnico e igienico della rete di distribuzione.

In caso di inadempienza il gestore, previa diffida, ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, fino a quando l'utente finale non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali, oltre che procedere agli addebiti di cui al successivo articolo E.10.2.

Il gestore procede all'immediata sospensione nei casi ritenuti di particolare gravità.

B.1.8.7 Vigilanza impianti ed apparecchi

Il gestore è responsabile della qualità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna; dal punto di consegna in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente finale.

Il gestore ha sempre il diritto, previa motivata comunicazione, di far ispezionare gli impianti, anche privati, realizzati secondo le prescrizioni del gestore (Artt. B.1.8.3, B.1.8.4 e B.1.8.5) e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal gestore, previo appuntamento con il proprietario.

I dipendenti e/o gli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il gestore può esercitare il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per richiedere l'accesso all'area, riservandosi il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino all'avvenuto svolgimento delle verifiche, con conseguente accertamento della perfetta regolarità dell'esercizio. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

B.1.9 Utenze a bocca tarata

Le utenze a bocca tarata (dette anche a bocca tassata) sono utenze regolate a portata non dotate di misuratore. La fatturazione di tale tipologia di utenza avviene sulla base del consumo costante (dotazione contrattuale) previsto dal contratto di fornitura mediante l'applicazione dell'articolazione tariffaria vigente.

La bocca tarata richiede la presenza di un serbatoio di accumulo, realizzato secondo le modalità descritte all'art. B.1.8.4.

Tale serbatoio è realizzato e mantenuto a cura e spese dell'utente finale.

B.1.9.1 Eliminazione delle utenze a bocca tarata

Laddove la rete di distribuzione idrica sia stata adattata per alimentare l'utenza con misuratore, le utenze a bocca tarata devono essere eliminate.

Il gestore deve comunicare agli utenti finali il termine entro il quale dev'essere effettuata la trasformazione.

L'utente finale può richiedere la trasformazione della tipologia di utenza anche senza sollecito del gestore.

L'adeguamento dell'impianto interno, necessario per la trasformazione della tipologia di utenza, è a carico e a cura degli utenti finali.

L'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l'installazione del nuovo misuratore, è gratuito per l'utente finale richiedente, compreso il caso di trasformazioni parziali (ovvero quelle che non riguardano tutte le bocche tassate insistenti su una stessa opera di presa), a condizione che la nuova utenza sia ubicata al limite della proprietà privata.

Per queste utenze a bocca tarata, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, il gestore ha la facoltà di installare un misuratore unico in prossimità del punto nel quale la derivazione accede nella proprietà privata, e comunque a monte degli eventuali serbatoi privati e dei misuratori delle utenze divisionali.

B.1.9.2 Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata

La manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata è vietata e comporta l'addebito previsto nel successivo articolo E.10.2 nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente finale, oltre all'addebito di cui all'articolo E.10.2, è tenuto al pagamento di quanto dovuto secondo l'art. D.7 "Prelievi abusivi".

B.1.9.3 Verifica delle utenze a bocca tarata

L'utente finale ha la possibilità di far verificare la regolarità dell'erogazione rispetto alla dotazione contrattuale.

Il gestore invia sul posto un incaricato per le operazioni tecniche necessarie.

B.1.10 **Utenze antincendio**

Un'utenza antincendio è un'utenza destinata esclusivamente all'alimentazione:

- di una presa idrante;
- di una presa di motopompa dei Vigili del Fuoco;
- di una rete antincendio;

e comunque non si riferisce ad un idrante all'interno di una rete non gestita dal gestore.

L'utenza per rete antincendio è dotata di un misuratore ed è obbligatoriamente installata fuori terra.

Le competenze e le procedure relative all'allaccio di un'utenza antincendio sono analoghe a quelle delle altre utenze idriche.

È compito dell'utente finale provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio a valle del misuratore.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature collegate alle utenze antincendio sono a carico dell'utente finale. In caso di potenziamento della rete per la fornitura antincendio, l'utente finale è tenuto al pagamento delle spese necessarie per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta.

Al momento dell'attivazione di un'utenza antincendio del tipo a idrante sopra a suolo, il gestore provvede a fornire all'utente finale la monografia dell'utenza con l'esatta localizzazione, ad apporre i

sigilli, a redigere un verbale di consegna da far firmare all'utente finale.

I sigilli al misuratore di un'utenza per rete antincendio possono essere rimossi soltanto a cura del gestore, ad eccezione del caso di necessità di spegnimento incendio.

Il gestore concede agli utenti finali la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dall'utenza, esclusivamente per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Il gestore fornisce i dati caratteristici di portata e pressione concedibili per l'utenza antincendio.

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei valori di piezometrica minima garantita di zona.

Qualora i suddetti valori siano insufficienti per le necessità dell'utente finale quest'ultimo deve dotare l'impianto di idoneo accumulo e impianto di pressurizzazione per il soddisfacimento dei valori richiesti. I suddetti impianti devono essere realizzati secondo le indicazioni fornite dal gestore.

Qualora si sia fatto uso di una utenza antincendio priva di misuratore (dotata di sigilli) o nel caso in cui per la necessità di spegnimento incendio siano stati rimossi i sigilli, l'utente finale deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore dagli eventi suddetti affinché questo possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

La manomissione dei sigilli all'utenza antincendio, in assenza di dimostrata necessità di estinzione di incendio, comporta l'addebito previsto all'art. E.10.2 nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Il prelievo da una utenza antincendio fatto senza il consenso del gestore, per qualsiasi motivo che non sia quello dell'incendio, è trattato come prelievo abusivo (vedi art. D.7 "Prelievi abusivi").

B.1.10.1 Verifica impianto antincendio

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'utente finale accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto antincendio effettuando periodiche verifiche.

L'utente finale, nei casi di utenza antincendio priva di misuratore (dotata di sigilli), che voglia far verificare l'efficienza dell'utenza antincendio deve farne richiesta al gestore, il quale invia sul posto un proprio operatore per le manovre e la riapposizione dei sigilli.

B.1.10.2 Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio

Dal momento dell'attivazione e consegna dell'utenza antincendio, il responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è l'utente finale che non può chiamare in causa il gestore per eventi

dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

L'utente finale è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del gestore, sigillata al momento della consegna. Per garantire l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, l'utente finale può installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle del misuratore.

Il gestore non ha competenza sull'efficienza degli impianti antincendio a valle delle utenze, e non è altresì responsabile della pressione dell'acqua e della portata in rete al momento dell'uso.

B.1.11 Richiesta di certificazione/attestazione delle opere di urbanizzazione primaria

Qualsiasi soggetto interessato può inoltrare al gestore, in maniera preventiva rispetto a una domanda di allaccio, la richiesta di attestazione delle opere di urbanizzazione primaria per conoscere l'esistenza della rete idrica, fognaria e dell'esito della stessa a recapito dell'impianto di depurazione.

B.2 ALLACCI IDRICI

L'allaccio idrico è composto da:

- l'opera di presa, ovvero l'opera di derivazione dalla conduttura di distribuzione, fino alla saracinesca installata immediatamente a valle del misuratore compresa;
- il misuratore o apparecchio di misura (in genere posto al confine tra l'area pubblica e la proprietà privata).

L'impianto interno e tutte le opere di diramazione interna (tutte le opere poste all'interno della proprietà privata) a valle della saracinesca dopo il misuratore non sono di pertinenza dell'allaccio idrico.

Le opere di allaccio e l'installazione del misuratore sono realizzate a cura del gestore che ne è titolare; per la realizzazione dell'allaccio viene disposto un contributo economico a carico del richiedente, con le modalità previste dal presente Regolamento.

La realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore e delle eventuali opere accessorie, oltre ai successivi ripristini viene effettuata a spese dell'utente finale in conformità con le indicazioni del gestore.

L'opera di presa, insistente su suolo pubblico, è di proprietà degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al gestore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa e del misuratore sono a carico del gestore ed i relativi costi sono compresi nella tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

La manutenzione e la riparazione della parte dell'opera di presa insistente in proprietà privata è eseguita

a cura del gestore e a spese dell'utente finale, determinate sulla base del prezziario allegato al presente Regolamento; il ripristino dello stato dei luoghi avviene a cura e spese dell'utente finale.

Nel caso in cui il misuratore sia all'interno della proprietà privata è possibile riallocarlo sul limite della stessa.

Qualora i misuratori non siano accessibili da parte del gestore, si applica quanto previsto al punto B.1.4.3.

Nelle zone non servite da una rete di distribuzione comunale, il richiedente di un nuovo allaccio deve sostenere la spesa per la estensione della rete determinata sulla base del prezziario allegato.

La proprietà della rete realizzata è degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al gestore.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della nuova rete è a carico del gestore, che ne assume la responsabilità, ed i relativi costi sono compresi nella tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

B.2.1 Domanda di allaccio

La domanda di allaccio alla rete idrica deve essere presentata unitamente alla necessaria documentazione al gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore.

La richiesta può essere avanzata da chiunque abbia legittimo titolo sull'immobile (es. proprietario, locatario, usufruttuario, ecc...) o da persona espressamente delegata; in caso di Condominio, dall'amministratore del medesimo.

Il gestore può richiedere motivatamente ulteriore documentazione integrativa in occasione del sopralluogo e/o durante l'espletamento dell'iter di realizzazione dell'allaccio.

Di norma viene stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare, salvo specifiche esigenze tecniche.

La domanda di allacciamento di cui sopra non è impegnativa per le parti. Essa comunque decade qualora il preventivo stilato non venga accettato e saldato, entro 3 mesi dalla data di invio del preventivo stesso. Decaduta la domanda, è necessario provvedere all'inoltro di una nuova domanda di allaccio.

Nel caso in cui, per eseguire l'allaccio, sia necessario porre in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente finale deve produrre il nulla osta dei terzi proprietari all'esecuzione delle opere sollevando il gestore da qualunque controversia che possa insorgere. Ove necessario, l'utente finale deve provvedere alla costituzione delle servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti sui terreni o sulle strade di proprietà privata, allegando la

relativa documentazione. Inoltre, deve essere conferita al gestore facoltà di accedere mediante costituzione di servitù di passaggio strettamente funzionale al raggiungimento delle opere eseguite affinché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

B.2.2 Diritto di diniego alle richieste di allaccio idrico

Fermo restando quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Il gestore può opporre diniego alla richiesta di allaccio idrico nei seguenti casi:

1. in mancanza di legittimo titolo sull'immobile (art. 5 D.L 47/2014, convertito dalla legge 80/2014);
2. quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete cui fa riferimento la domanda;
3. in mancanza di un allaccio ad una fognatura collegata a un depuratore regolarmente funzionante o i di un regolare impianto autonomo di smaltimento dei reflui;
4. in assenza delle infrastrutture primarie.

B.2.3 Preventivo

A seguito della domanda di allaccio, il gestore provvede ad effettuare un sopralluogo ed a redigere un preventivo tecnico-economico dei lavori necessari che viene consegnato al richiedente.

Il preventivo ha validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il preventivo è da intendersi esaustivo circa l'indicazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo e nessun altro compenso che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore nei confronti dell'utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Il preventivo contiene:

- l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento o del lavoro richiesto;
- le disposizioni e le prescrizioni a carico dell'utente finale che in sede di sopralluogo siano state ritenute necessarie (ad es. autorizzazioni, realizzazioni di impianti di compenso interni, ecc)
- l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve allegare per ottenere l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
- il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- i dati identificativi del richiedente;
- il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- la data di invio del preventivo al richiedente;
- la tipologia d'uso;
- l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale

prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità qui definito, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

- l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve ottenere per l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione;
- la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l'indicazione delle modalità di accettazione del preventivo;
- la durata di validità del preventivo;
- il nominativo del tecnico che ha eseguito il preventivo;
- il riferimento e il recapito telefonico della struttura responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi;
- l'indicazione del valore di pressione minima erogabile da parte del gestore in funzione dello stato delle infrastrutture e della disponibilità della risorsa idrica;

Nei casi di lavori complessi che, sia per il contesto urbano di realizzazione sia per l'estensione e tipologia, comportino un potenziamento/bonifica e/o un'estensione della rete idrica in zone non servite da una rete di distribuzione comunale, sarà necessario seguire un iter progettuale subordinato all'approvazione dei vari Enti coinvolti, le cui tempistiche non sono determinabili da parte del gestore. In tali casi il gestore sarà responsabile delle predette tempistiche di rilascio delle approvazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, esclusivamente per le attività di propria diretta competenza.

Inoltre, spetta sempre al gestore, in sede di redazione del preventivo, stabilire:

- il diametro della presa e del misuratore, in relazione al consumo richiesto dall'utente finale o consentito dal gestore;
- il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del misuratore.

La posizione del misuratore, in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, è concordata con l'utente finale e in ogni caso sempre al limite di proprietà e in spazi accessibili al personale operativo per consentire le attività di ispezione, verifica e manutenzione. I costi sono definiti dal gestore sulla base del prezziario allegato al presente Regolamento.

Il richiedente ha l'obbligo di presentare la documentazione richiesta dal gestore, pena il rigetto della domanda.

I lavori dell'allaccio possono avere inizio solo dopo la verifica, da parte del gestore, della documentazione fornita dall'utente finale, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto dallo stesso e qualora siano state ottenute le autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Qualora uno stesso allaccio sia a servizio di più utenti finali, il contributo è suddiviso pro-quota.

B.2.4 Attivazione dell'utenza

L'attivazione dell'utenza consegue alla realizzazione dell'allaccio. La fatturazione dei consumi decorre dalla data di installazione del misuratore, che avviene nei tempi previsti dalla Carta del Servizio.

Nel caso in cui, la richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura venga fatta da un utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato, il gestore ha facoltà di non procedere alla esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura²⁰.

B.2.5 Scissione utenza condominiale

Il gestore ha l'obbligo di predisporre procedure facilitate per la trasformazione delle utenze condominiali o raggruppate, per le quali un unico misuratore alimenta più unità immobiliari, in utenze individuali, su richiesta del condominio o dell'intestatario dell'utenza raggruppata.

Al fine di incentivare le richieste, le opere di adeguamento dell'allaccio ricadenti su suolo pubblico fino al punto di consegna, sono realizzate direttamente dal gestore ed i relativi costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

A carico del richiedente sono le opere di adeguamento dell'impianto interno a valle del punto di consegna.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alla casistica di scissione da utenza condominiale o raggruppata precedentemente cessata.

²⁰ Art. 10.4 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR così come introdotto dall'art. 5.2 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C.1 CARATTERISTICHE SCARICHI

Gli scarichi in pubblica fognatura delle “acque reflue domestiche”, ai sensi dell’art.124, c. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono sempre ammessi nell’osservanza del Regolamento, a esclusione dei casi previsti all’art. C.3.3 "Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario”.

Gli scarichi in pubblica fognatura delle “acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche” non necessitano di autorizzazione, ma i titolari degli scarichi hanno l’obbligo di allegare alla domanda di allaccio in fognatura una dichiarazione (vd. l’Allegato B) in merito all’assimilabilità delle acque scaricate a quelle domestiche.

Il gestore, in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti, può rigettare la richiesta e comunque può imporre delle prescrizioni ed impartire disposizioni rivolte alla verifica ed al mantenimento dello stato di assimilabilità dichiarata.

C.2 RICHIESTA DI VISURE QUOTE

Chiunque abbia intenzione di richiedere l’allaccio in fogna deve preventivamente inoltrare al gestore, tramite i canali attivati dallo stesso e secondo la relativa procedura, la richiesta di visura quote (quota alla quale scorre la fogna nel punto in cui è possibile intestare un nuovo allaccio, etc.). Il gestore si impegna a fornire riscontro alla richiesta, inviando comunicazione scritta al richiedente, con le informazioni tecniche utili per la successiva domanda di allaccio alla pubblica fognatura. La risposta del gestore viene rilasciata di norma entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ove completa dei documenti necessari all’istruttoria.

C.3 ALLACCI FOGNARI

La rete fognaria interna alla proprietà privata non fa parte dell’allaccio fognario ed è di proprietà dell’utente finale.

All’interno della proprietà private, possibilmente in adiacenza alla proprietà pubblica deve essere posizionato un pozzetto di ispezione.

Il pozzetto contiene un sifone ispezionabile; inoltre deve sempre essere installato a valle del pozzetto sifonato a cura e spese dell’utente finale, un organo di ritegno in grado di salvaguardare la rete fognaria interna dai rigurgiti della pubblica fognatura, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico per gli impianti fognari redatto dal gestore e disponibile sul sito internet dello stesso.

Detti dispositivi devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura dei proprietari o degli utilizzatori dei fognoli, i quali sono responsabili per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura pubblica.

L'allaccio fognario è composto da:

- una tubazione di collegamento che parte dal pozzetto di ispezione fino al pozzetto di consegna al collettore fognario (la tubazione è posta sul suolo pubblico);
- un manufatto di consegna al limite della proprietà pubblica.

Le opere di allaccio, fino al 31 dicembre 2019, continuano ad essere realizzate a cura e spese del richiedente.

A partire dal 1° gennaio 2020 le opere di allaccio potranno essere realizzate anche dal gestore; in questo caso per la realizzazione dell'allaccio viene disposto un contributo economico a carico del richiedente, con le modalità previste dal presente regolamento.

La rete fognaria interna alla proprietà privata, compreso l'eventuale impianto di sollevamento necessario per consentire lo scarico nel collettore, è realizzata a cura e spese del richiedente sulla base delle specifiche tecniche fornite dal gestore.

Le opere dell'allaccio fognario su suolo pubblico sono di proprietà degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. al gestore e sono realizzate, o dal richiedente secondo le specifiche fornite dal gestore, o dal gestore stesso con il contributo economico del richiedente, secondo il prezziario allegato al presente Regolamento, a cura del gestore che ne assume la responsabilità.

La manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere dell'allaccio fognario ricadenti su suolo pubblico è a carico del gestore solo nel caso di reti di fognatura acquisite dal medesimo. I relativi costi sono coperti dalla tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio, a esclusione di rotture o danni cagionati da manomissioni, non corretto uso della fognatura o trasgressione della normativa vigente da parte dei titolari dell'allaccio. In quest'ultimo caso le spese sono a carico dei medesimi.

Il gestore non potrà essere ritenuto responsabile di danni riconducibili ad allacci fognari realizzati da privati su suolo pubblico precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allaccio in proprietà privata è a cura e spese dell'utente finale.

La realizzazione e la gestione dell'impianto di sollevamento eventualmente necessario per consentire lo scarico nel collettore sono a cura e spese dell'utente finale.

Qualora il proprietario di uno stabile e/o titolare di uno scarico voglia modificare il proprio allaccio alla fognatura pubblica, deve presentare al gestore formale domanda, seguendo il procedimento previsto nell'articolo C.3.2 "Domanda di allaccio in fogna".

C.3.1 Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora siano garantite tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.

Tale distanza limite (50 metri) è aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, per il calcolo dei quali si rimanda alla normativa vigente, fatte salve diverse disposizioni emanate dai competenti organi comunali volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

Resta salva la facoltà degli utenti finali di richiedere l'allaccio anche per distanze superiori a 50 metri.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi diversa forma di smaltimento, fatte salve eventuali deroghe previste dalle autorità competenti.

Nelle zone non servite da pubblica fognatura secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi devono provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti.

C.3.2 Domanda di allaccio alla pubblica fognatura

La domanda di allaccio alla rete fognaria può essere avanzata da chi ha legittimo titolo (es. proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.) o da persona espressamente delegata, o nel caso di condominio dall'Amministratore.

La domanda deve essere presentata al gestore unitamente alla necessaria documentazione, secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore.

Per poter presentare la domanda di allaccio in fogna, è necessario ottenere preventivamente:

- il nulla osta urbanistico per l'allaccio alla pubblica fognatura dal Comune o il Municipio territorialmente competente;
- la visura delle quote e posizioni del possibile punto di allaccio alla rete fognaria esistente dal gestore.

Nel caso in cui il richiedente intenda affidare al gestore la realizzazione dell'allaccio, lo stesso, previo appuntamento con l'utente finale, effettua un sopralluogo per la redazione del preventivo tecnico-

economico dell'allaccio da realizzare, che deve essere accettato dall'utente finale prima dell'inizio dei lavori.

L'accettazione prevede il pagamento anticipato dell'importo contenuto nel preventivo.

Il preventivo ha validità pari a tre mesi. L'accettazione del preventivo deve avvenire entro tale termine pena la decadenza dello stesso. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore nei confronti dell'utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Il preventivo contiene le stesse informazioni già elencate nel precedente articolo B.2.3 per i preventivi degli allacci idrici.

La procedura di allaccio in fogna si conclude con il rilascio, da parte del gestore, dell'attestato di allaccio in fogna.

C.3.3 Diritto di diniego alle richieste di allaccio fognario

Fermo restando quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Il gestore può opporre diniego alla richiesta di allaccio alla pubblica fognatura per scarichi di acque reflue domestiche nei seguenti casi:

1. in mancanza di legittimo titolo sull'immobile (art. 5 D.L 47/2014, convertito dalla legge 80/2014);
2. quando non vi sia capacità disponibile per l'allaccio al sistema fognario e/o depurativo. In tale caso il gestore ha l'obbligo di tenere il registro delle domande di allaccio pervenute in ordine cronologico, per contattare i richiedenti non appena risolte le cause ostative;
3. quando sia riscontrato l'utilizzo di tritarifiuti per lo smaltimento dei rifiuti attraverso le acque reflue.

La domanda di allaccio alla pubblica fognatura può essere rigettata dal gestore, oltre che nei suddetti casi, per scarichi di acque reflue industriali quando tali acque reflue non rispettino i valori limite allo scarico in pubblica fognatura, o quelli prescritti dal gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale.

In caso di diniego il gestore ne dà motivata comunicazione all'utente finale.

C.3.4 Specifiche tecniche dell'allaccio

Il Disciplinare Tecnico per la realizzazione degli allacci fognari è disponibile sul sito internet del gestore e nei punti di contatto con il pubblico.

C.3.5 Allaccio fognario per utenza domestica/assimilabile ad una rete in corso di realizzazione

Nel caso di realizzazione di una rete fognaria a cura del gestore:

- il Comune, su richiesta del gestore, avvisa della realizzazione della nuova rete fognaria i possibili utenti finali allacciabili alla nuova rete;
- i titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si trovano nelle condizioni previste dall'art. C.3.1 sono obbligati all'allaccio, a cura del gestore;
- i soggetti eventualmente interessati devono richiedere la realizzazione dell'allaccio in fogna a cura del gestore;
- il gestore redige per ogni utente finale un preventivo di spesa per la realizzazione della parte di allacciamento esterna alla proprietà privata, cioè su suolo pubblico.

C.3.6 Allaccio fognario di uno scarico di acque reflue industriali

Gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati.

Il gestore realizza ed aggiorna costantemente l'archivio informatico delle autorizzazioni rilasciate per lo scarico di acque reflue industriali e degli scarichi di acque industriali assimilate alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è presentata allo sportello unico per le imprese (SUAP) del Comune ove è ubicato lo scarico unitamente alla domanda dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) o della sola autorizzazione allo scarico.

In entrambi i casi, la scheda per la domanda è quella dell'allegato C.

A norma dell'art. 107 della L.R. 14/99, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune territorialmente competente e contiene le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite riportati nel nulla osta all'allaccio preventivamente emesso dal gestore su richiesta del SUAP.

Il nulla osta del gestore tiene conto dell'assetto fognario, dell'esistenza di scaricatori di piena e della capacità depurativa a valle dello scarico da autorizzare.

In caso di modifica sostanziale dell'impianto (per modifica del ciclo produttivo dell'attività o dell'impianto) a monte dello scarico, il titolare dello scarico deve presentare una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

In caso di modifica non sostanziale dell'impianto (ad es. nei casi di trasferimento dell'attività produttiva ad altro titolare o un cambio di ragione sociale/denominazione sociale) il nuovo titolare deve presentare la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico.

C.3.7 Responsabilità della realizzazione di allacci in proprietà privata

Nella realizzazione delle opere di allaccio in proprietà privata, il richiedente è responsabile:

- del rispetto delle norme tecniche di realizzazione richieste dal gestore;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su beni di proprietà privata;
- degli eventuali danni a terzi causati dalle opere realizzate;
- degli eventuali danni prodotti sulla rete fognaria pubblica dovuti alla non corretta realizzazione del tratto di allaccio in proprietà privata.

C.3.8 Attivazione dell'utenza

La fatturazione del corrispettivo per il servizio di fognatura/depurazione decorre dalla data dell'attestato di fine lavori, comunicata da parte dell'utente finale.

C.3.9 Richiesta di attestato di allaccio in fogna

Nel caso di preesistente imbocco in pubblica fognatura, l'utente finale può richiedere la certificazione di esistenza di imbocco in fogna secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore, dichiarando che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura.

Il gestore verifica, anche con eventuali sopralluoghi, l'esistenza dell'allaccio e il collegamento della fognatura recepite ad un depuratore.

In caso di esito positivo il gestore rilascia un certificato di esistenza imbocco in fogna, nelle altre ipotesi comunica le ragioni del mancato rilascio.

Il certificato di esistenza di imbocco in fogna viene rilasciato, di norma entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, ove completa della documentazione necessaria all'istruttoria.

C.3.10 Obbligo di installazione del misuratore al prelievo

Tutti gli utenti finali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei misuratori dei volumi delle acque prelevate da dette fonti diverse.

I misuratori devono essere delle tipologie approvate dal gestore, dotati di sigilli, come indicato nella relativa procedura resa disponibile sul sito internet del gestore o attraverso i canali di contatto con il pubblico.

C.3.11 Separazione degli scarichi

Per le nuove costruzioni o per le costruzioni esistenti oggetto di intervento di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia, è fatto obbligo di predisporre misure idonee a separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche).

Tale obbligo sussiste altresì per tutte le costruzioni esistenti, nel caso in cui il gestore intervenga a separare la preesistente rete fognaria di tipo misto.

Nelle zone servite con sistema fognario separato, è obbligo dell'utente finale immettere nella fognatura nera solo le acque nere in quanto è fatto divieto di immettere le acque bianche nelle fognature costruite e dedicate esclusivamente per il trasporto delle acque nere.

PARTE D - NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO

La somministrazione dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione, ovvero di uno dei predetti servizi, è subordinata alla sottoscrizione di apposito contratto.

È fatto obbligo all'utente finale di comunicare al gestore ogni modifica alle informazioni comunicate, (ad esempio: titolarità, modifiche catastali, variazione classe merceologica, ecc.), intervenuta successivamente alla stipula del contratto che comporti una variazione delle condizionioriginarie.

L'utente finale deve comunicare tempestivamente eventuali cambi di recapito delle bollette.

In sede di nuova stipula di un contratto o in sede di qualsiasi variazione contrattuale riguardante una singola unità immobiliare (utenza singola), l'utente finale dovrà fornire l'autocertificazione con l'indicazione dello stato "residente/non residente".

Tale specificazione è richiesta ai fini dell'applicazione della corretta articolazione tariffaria.

D.2 TITOLARITÀ DEI CONTRATTI

Indipendentemente da chi abbia presentato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al gestore i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

- a) per la fornitura dei servizi ad una singola unità immobiliare:
 - al soggetto titolare di un diritto idoneo sull'immobile da dimostrarsi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - nel caso di contitolarità dell'immobile, ad uno dei contitolari su delega scritta degli altri che sono, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto in relazione alla fornitura del servizio;
- b) per la fornitura dei servizi ad uno stabile composto da più appartamenti:
 - nel caso di contitolarità, ad uno dei contitolari dello stabile, su delega scritta degli altri che sono, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto in conseguenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura è intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condòmini sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) per la fornitura dell'acqua per uso cantiere, al proprietario della costruzione o all'impresa incaricata dei lavori.

D.3 DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che devono essere esplicitamente indicati nel contratto stesso in deroga alle norme generali.

In caso di cessazione dell'utenza il gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa.

D.4 EVOLUZIONE DELL'UTENZA

È necessaria la stipula di un nuovo contratto nelle ipotesi descritte nei paragrafi che seguono.

D.4.1 Subentro

Il subentro si verifica quando un nuovo utente finale presenta una richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna disattivo.

La richiesta di subentro deve essere fatta tramite i canali messi a disposizione del gestore.

Il soggetto richiedente il subentro deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Qualora l'utente finale entrante sia già intestatario di altre utenze risultanti morose, deve eseguire il pagamento delle somme dovute. Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, prima di eseguire il subentro della fornitura, il pagamento delle somme dovute.

Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura risulti gravata da pregressa morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario risulti moroso, il gestore può²¹:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

²¹ Art. 11.5 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

Nel suddetto caso il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore²²:

- a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato capoverso;
- b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) precedente.

D.4.2 Trasformazione da bocca tarata a misuratore

Si ha la trasformazione da bocca tarata a misuratore quando i consumi dell'utenza non vengono più calcolati a portata costante ma attraverso l'installazione di un misuratore.

L'intestatario dell'utenza deve fare la richiesta di un preventivo tramite i canali messi a disposizione dal gestore e secondo la relativa procedura messa a disposizione sul sito internet e nei punti di contatto con il pubblico.

D.4.3 Voltura

La voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo.

La richiesta di voltura deve essere fatta tramite i canali messi a disposizione del gestore.

La richiesta di voltura è inoltrata dall'utente finale, integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare titolo sull'unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 o relativa autocertificazione.

Il soggetto richiedente deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Per richiedere la voltura è obbligatorio fornire l'autolettura riportata dal misuratore idrico alla data della richiesta.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora l'utente finale entrante sia già intestatario di altre utenze risultanti morose, dovrà eseguire il pagamento delle somme dovute.

²² Art. 11.6 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura risulti gravata da pregressa morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario risulti moroso, il gestore può²³:

a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto l'erede, ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, è tenuto a chiedere la voltura a titolo gratuito, ovvero a cessare l'utenza entro 6 mesi dal decesso. Il soggetto che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda compilata su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il gestore altresì:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;
- b) invia al precedente intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) nei casi previsti di voltura gratuita, trasferisce al nuovo intestatario gli importi a debito/credito del precedente intestatario alla data di richiesta voltura e attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

D.4.4 Scissione

Si ha la scissione quando un'utenza a servizio di più unità immobiliari viene divisa in due o più parti rispetto all'utenza originaria.

La scissione comporta la disattivazione della precedente fornitura idrica e prevede l'istallazione di nuovi misuratori a cui vengono rispettivamente associati nuovi numeri di utenza.

²³ Art. 11.6 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR come introdotto dall'art. 5.3 della Deliberazione 311/2019/R/IDR

La richiesta deve essere presentata al gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore.

D.4.5 Trasformazione da uso cantiere a definitivo

Si ha la trasformazione di un'utenza da uso cantiere a definitivo quando un'utenza provvisoria di cantiere si trasforma in una o più utenze definitive.

Il/i titolare/i della/e nuova/e utenza/e definitiva/e deve/devono stipulare un nuovo contratto di fornitura idrica.

D.4.6 Disattivazione

Il titolare dell'utenza o suo delegato è tenuto a richiedere la disattivazione della fornitura al gestore nel momento in cui cessano le condizioni per la titolarità del contratto ai sensi del punto D2 tramite i canali messi a disposizione dallo stesso, comunicando il numero d'utenza nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

Tutti i consumi contabilizzati sull'attivazione dell'utenza sono a carico del titolare dell'utenza fino alla data di disattivazione.

La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la rimozione del misuratore e la cessazione del rapporto contrattuale.

La restituzione del deposito cauzionale, maggiorato in base agli interessi legali maturati, avviene non oltre 30 giorni solari dalla data di cessazione del contratto.

Entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato un incaricato provvede allo smontaggio del misuratore.

Il gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, comunque, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente finale che pertanto rimane titolare dell'utenza e, di conseguenza, responsabile di eventuali consumi e/o danni.

D.4.7 Riattivazione dell'utenza

Si ha la riattivazione dell'utenza quando, per il medesimo utente finale, viene ripristinata l'erogazione del servizio nel punto di consegna precedentemente disattivato.

L'utente finale interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente disattivata, deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.

La richiesta deve essere presentata, unitamente alla necessaria documentazione, al gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell'utente finale dal gestore.

Il richiedente deve fare la richiesta compilando apposito modulo predisposto dal gestore e reperibile tramite i canali disponibili sul sito internet o presso gli sportelli commerciali secondo la procedura in vigore.

Il soggetto richiedente deve provvedere al versamento del deposito cauzionale.

In caso di morosità pregresse, l'utente finale richiedente è tenuto al pagamento dei consumi dalla data in cui ha acquisito titolo idoneo sull'immobile presso il quale è erogato il servizio.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di installazione del nuovo misuratore.

D.4.8 Fallimento dell'utente finale

In caso di fallimento del l'utente finale titolare del contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 1, della legge fallimentare, il curatore fallimentare, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e, in mancanza, del giudice delegato, può subentrare nel contratto di somministrazione, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero sciogliersi dal contratto di somministrazione, previa richiesta, con indicazione di un congruo termine per la comunicazione della scelta, inoltrata dal gestore al curatore fallimentare.

In mancanza di riscontro da parte del curatore fallimentare alla richiesta inoltrata dal gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 2, della legge fallimentare, il gestore può mettere in mora il curatore fallimentare, con apposita istanza rivolta al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà sciolto.

Nel caso in cui il curatore fallimentare subentri nel contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 della legge fallimentare, questi deve pagare integralmente anche il prezzo dei servizi già erogati."

D.5 EROGAZIONI PROVVISORIE

Su richiesta e previa verifica della effettiva disponibilità della risorsa, il gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per un periodo non superiore a 6 mesi e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno.

Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per eventi occasionali (es. manifestazioni culturali o sportive).

Il pagamento delle erogazioni viene commisurato alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta.

L'eventuale maggior consumo viene conteggiato alla scadenza del contratto sulla base dell'articolazione tariffaria in vigore per le utenze non domestiche.

Il contratto di somministrazione provvisoria non può essere rinnovato tacitamente.

L'utente finale, prima della scadenza, può richiedere attraverso i canali messi a disposizione dal gestore, la prosecuzione della somministrazione, che non può superare la durata di un anno.

D.6 SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE

La somministrazione di acqua per uso cantiere può essere concessa soltanto previa esibizione di un titolo abilitativo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori.

La presa e la condotta di derivazione sono dimensionate in base ai futuri fabbisogni dell'edificio.

Il contratto di somministrazione s'intende risolto di diritto dal gestore alla scadenza del titolo abilitativo di cui al primo comma del presente articolo. Il proprietario o i proprietari dei relativi immobili hanno l'onere di richiedere l'utenza definitiva e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

D.7 PRELIEVI ABUSIVI

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore. Tutti i prelievi abusivi sono denunciati e perseguibili a norma di legge.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal gestore, che non siano stati espressamente e preventivamente autorizzati dallo stesso gestore.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, sono assoggettati all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo E.10.2 del presente Regolamento.

Oltre al pagamento della penale, l'utente finale che ha prelevato abusivamente l'acqua è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata ed al rimborso al gestore di tutte le spese causate dal fatto abusivo secondo quanto previsto nell'articolo E.10.2

In conseguenza dell'accertato abuso, il gestore ha facoltà di sospendere il flusso idrico tramite disattivazione fino all'eliminazione dell'abuso e al pagamento delle somme di cui sopra.

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E.1 OBBLIGHI DI LETTURA DEI MISURATORI²⁴

Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

1. per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
2. per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

L'obbligo di cui sopra si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura, successivamente validata dal gestore.

Per le nuove attivazioni della fornitura, il gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di attivazione.

L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del gestore, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

È ammesso l'utilizzo, da parte del gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale differenti da quelle sopra previste, nelle seguenti particolari casistiche:

- laddove il gestore garantisca, per quell'utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo elencate nel precedente elenco puntato 1) e 2); in tal caso il gestore deve garantire una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno;
- per specifiche tipologie di utenti finali, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell'anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
- con riferimento alla fattispecie della lettera b) dell'elenco sopra riportato, laddove l'utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del gestore, volte all'ottimizzazione della pianificazione dell'attività di misura, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell'anno.

²⁴ Introdotto dall'art. 7 dell'Allegato A della Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR come modificato dall'art. 1.3 allegato A della Deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

Il gestore è tenuto a effettuare, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. “ripasso”) nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi - in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito -, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale. Tale ulteriore tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui ai precedenti punti a) e b).

Gli obblighi di “ripasso” si intendono assolti, nei seguenti casi:

- a) laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
- b) laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, ai numeri 1) e 2) sopra riportati;
- c) per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore.

Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura previste nel presente paragrafo, il gestore è tenuto a:

- i) dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita con almeno 48 ore di preavviso, possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti - attraverso posta elettronica, messaggio SMS, telefonata o altra modalità indicata dall’utente - o, laddove non possibile, con altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee). In caso di misuratori teleletti, sia in modalità smart sia in modalità semi-smart, l’obbligo di informazione preliminare si intende automaticamente assolto;
- ii) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimità dell’abitazione);
- iii) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica o specifiche funzionalità software in caso di rilevazione da remoto).

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell’autolettura, delle modalità per effettuare l’autolettura stessa e dell’invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui alla lettera i) della precedente disposizione.

Gli obblighi di lettura e di “ripasso” si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali che soddisfi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura, è utilizzata la media aritmetica degli ultimi tre coefficienti di consumo medio annuo (Ca).

La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, prevista all'Articolo E.3 del presente Regolamento, è determinata in base alla media aritmetica degli ultimi tre coefficienti di Ca

Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura, le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.

Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista al citato Articolo E.3 del presente Regolamento.

Qualora non fossero disponibili tre coefficienti Ca, il gestore utilizza: i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili; ii) l'ultimo coefficiente Ca, se l'unico disponibile.

E. 1.1. Procedura di autolettura dei misuratori²⁵

Il gestore mette a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, contemplando almeno le seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere web sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. La possibilità di comunicare l'autolettura, inoltre, deve essere disponibile anche presso gli sportelli del gestore.

Il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il gestore fornisce immediato riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate per tale comunicazione siano integrate con i sistemi informativi del gestore.

In caso di mancata validazione il gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente o ad altro contatto personale fornito dall'utente medesimo. Laddove non sia possibile utilizzare tali modalità, la comunicazione andrà fornita nella prima fattura emessa, specificando espressamente le motivazioni del rifiuto.

La misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o tramite telelettura.

²⁵ Introdotto dall'art. 8 dell'Allegato A della Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR come modificato dall'art. 1.4 allegato A della Deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

E.2 CONSUMO E PAGAMENTO

La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, o autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero, in assenza di letture effettive, sulla base di consumi stimati.

Ai fini del calcolo degli importi dovuti, il gestore è inoltre tenuto ad utilizzare i dati disponibili secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura e di autolettura, laddove applicabili, secondo quanto riportato nel precedente paragrafo E.1.OBBLIGHI DI LETTURA DEI MISURATORI²⁶
- b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di consumo stimati.²⁷

In base a quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 24/88 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 14 settembre 1988, il gestore applica il criterio del pro-die, ovvero l'attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Nella prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore, viene effettuato il conguaglio mediante addebito dei consumi del periodo a partire dalla precedente lettura effettiva e contestuale detrazione degli importi precedentemente fatturati a titolo di acconto.

La procedura di dettaglio contenente i criteri di fatturazione è messa a disposizione dal gestore sul proprio sito internet.

Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni²⁸.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni delle condizioni contrattuali originarie, il gestore provvede alla lettura del contatore e fattura il conguaglio fino alla data della suddetta variazione. Anche tali conguagli sono effettuati con il criterio del pro-die.

Sui pagamenti che vengono effettuati successivamente alla scadenza riportata in bolletta si applicano gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo. Per il ritardato pagamento gli interessi saranno pari al Tasso di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato di 3,5 punti.

Il termine di pagamento della bolletta è di almeno 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

²⁶ art. 7.1. bis Allegato A della Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR, introdotto dall'art. 1.3 allegato A della Deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

²⁷ art. 7.1. bis Allegato A della Deliberazione 5 maggio 2016 218/2016/R/IDR, introdotto dall'art. 1.3 allegato A della Deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

²⁸ Introdotto con art. 3.1 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR e modificato dall'art. 1.1 della Deliberazione 186/2020/R/IDR e dall'art. 5.2 della Deliberazione 610/2021/R/idr

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale.

E.3 PERIODICITÀ FATTURAZIONE

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno determinato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità²⁹:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 mc a 3.000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3.000 mc.

E.4 RATEIZZAZIONE BOLLETTE

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa sia relativa a consumi superiori del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto riportato nel precedente punto E.3³⁰.

Qualora sussista tale condizione, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Nel caso sia accertata la possibilità di concedere la rateizzazione, gli interessi di dilazione non saranno

²⁹ Art. 38 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII)

³⁰ Art. 42.1 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) come modificato dall'art. 5.6 lett. a) della Deliberazione 311/2019/R/IDR

applicati nei seguenti casi:

- a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
- b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;
- c) agli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico-sociale, beneficiari del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza³¹.

Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a 30 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto³².

E.5 TUTELE PREVISTE IN CASO DI PERDITE OCCULTE³³

In presenza di consumo dovuto a perdite occulte, almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'intestatario del contratto di fornitura ha facoltà di richiedere al gestore l'attivazione delle tutele previste per tale casistica, secondo la relativa procedura reperibile sul sito internet e nei punti di contatto con il pubblico attivati dal gestore.

Le tutele previste in caso di perdite occulte possono essere nuovamente riconosciute solo a distanza minima di 3 anni dalla precedente applicazione, calcolati a partire dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Le tutele si applicano al periodo interessato dal consumo anomalo, fino alla riparazione del guasto. L'utente dovrà rendere evidenza al gestore dell'avvenuta riparazione del guasto, comunicando tempestivamente la lettura del contatore contestuale alla riparazione stessa, che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Per tutto il periodo di durata della tutela:

- per il servizio di acquedotto, verrà applicata al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, una tariffa pari alla metà della tariffa base;
- per i servizi di fognatura e di depurazione, a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento sarà esonerato dall'applicazione delle relative tariffe.

Alle fatture interessate dall'applicazione delle tutele in caso di perdite occulte si applicano le

³¹ Art. 2.1 lett. b) Allegato A Deliberazione 897/2017/R/IDR come modificato dall'art. 1 della Deliberazione 165/2019/R/COM

³² Art. 42.7 Allegato A Deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) come introdotto dall'art. 5.6 lett. b) della Deliberazione 311/2019/R/IDR

³³ Modificato dall'art. 19 Allegato A della Deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR

modalità di rateizzazione previste al precedente punto “E.4 - RATEIZZAZIONE BOLLETTE” del presente Regolamento di Utenza.

Il gestore, anche ai fini della conservazione della risorsa, qualora rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura ne darà tempestiva comunicazione all’utente interessato.

E.6 LIMITAZIONE, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all’utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell’articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata³⁴.

In caso di morosità dell’utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, solo dopo aver inviato all’utente il sollecito di pagamento³⁵.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata³⁶.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di costituzione in mora, un avviso che tali importi possono non essere pagati, invitando l’utente a comunicare tempestivamente la sua volontà di eccepire la prescrizione. Per i dettagli in merito, si rinvia a quanto specificato nel REMSI³⁷.

Il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento³⁸.

Il gestore può richiedere agli utenti finali non disalimentabili, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e unicamente³⁹:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

³⁴ Introdotto dall’art. 3.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR e modificato dall’art. 1 Deliberazione 221/2020/R/IDR

³⁵ Introdotto dall’art. 4.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁶ Introdotto dall’art. 4.5 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁷ Introdotto dall’art. 4.2 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR

³⁸ Introdotto dall’art. 4.6 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

³⁹ Introdotto dall’art. 4.8 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente il pagamento⁴⁰:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
- b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile⁴¹.

L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora⁴².

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo⁴³.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione⁴⁴:

- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora;
- b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio⁴⁵.

⁴⁰ Introdotto dall'art. 4.9 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴¹ Introdotto dall'art. 5.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴² Introdotto dall'art. 5.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴³ Introdotto dall'art. 5.3 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁴ Introdotto dall'art. 5.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁵ Introdotto dall'art. 6.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente periodo, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute⁴⁶.

La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni⁴⁷:

- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
- c) siano decorsi i termini, per il saldo delle somme dovute senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità previste o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In aggiunta a quanto su descritto, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente⁴⁸:

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Per gli utenti finali domestici residenti, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi, le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico del gestore. In questo caso inoltre il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solaridall'intervento di limitazione⁴⁹.

Sempre con riferimento agli utenti finali domestici residenti, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore sono poste a carico dell'utente e il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione⁵⁰.

⁴⁶ Introdotto dall'art. 6.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁷ Introdotto dall'art. 7.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁸ Introdotto dall'art. 7.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁴⁹ Introdotto dall'art. 7.3 lett. a) Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁰ Introdotto dall'art. 7.3 lett. b) Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

La suddetta procedura trova comunque applicazione nel caso in cui il gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste e ad escutere il deposito cauzionale; nei casi in cui il mancato pagamento riguarda fatture che complessivamente siano superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato e nei casi in cui è stato posto in essere l'intervento di limitazione garantendo il quantitativo minimo vitale, per tutte le utenze domestiche residenti morose disalimentabili che⁵¹:

a) risultino servite da gestore per i quali l'Autorità abbia accolto l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario *pro tempore* vigente;

b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;

c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.

In costanza di mora delle utenze domestiche residenti disalimentabili, il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, solo nei casi in cui⁵²:

a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;

b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

In aggiunta a quanto su descritto, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore⁵³:

a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;

b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita⁵⁴:

a) qualora decorso il termine entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, lo stesso abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini previsti;

b) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

⁵¹ Introdotto dall'art. 7.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵² Introdotto dall'art. 7.5 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵³ Introdotto dall'art. 7.6 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁴ Introdotto dall'art. 7.9 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora⁵⁵.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe⁵⁶.

In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora⁵⁷:

- a) abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste;
- b) vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
- c) siano decorsi i termini entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti, senza che lo stesso abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità previste o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile⁵⁸.

La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora⁵⁹.

La limitazione della fornitura non può essere eseguita qualora decorso il termine entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione⁶⁰.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute⁶¹.

Schematizzando:

la fornitura di acqua non può essere limitata o sospesa o disattivata:

- per le utenze antincendio;

⁵⁵ Introdotto dall'art. 7.10 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁶ Introdotto dall'art. 7.11 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁷ Introdotto dall'art. 8.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁸ Introdotto dall'art. 8.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁵⁹ Introdotto dall'art. 8.3 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁶⁰ Introdotto dall'art. 8.4 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁶¹ Introdotto dall'art. 9.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

- in assenza dell’invio prima dell’avviso bonario e poi della comunicazione di messa in mora;
- quando il pagamento da effettuare è inferiore o uguale al deposito cauzionale versato;
- in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del S.I.I.;
- nei giorni festivi e prefestivi;
- in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami o alle conciliazioni non ancora concluse.

La fornitura di acqua, non può essere sospesa o disattivata:

- per le utenze pubbliche non disalimentabili di seguito indicate:
 - ospedali e strutture ospedaliere;
 - case di cura e di assistenza;
 - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - carceri;
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - utenze pubbliche che svolgono servizi necessari per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
- per gli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’art. 7.1 dell’Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com⁶²;
-

Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30)⁶³:

- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
- b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità;
- c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale ha provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.

Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma⁶⁴:

- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- b) l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste.
- c) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.

⁶² Modificato dall’art. 7.1. Allegato A Deliberazione 63/2021/R/com

⁶³ Introdotto dall’art. 10.1 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

⁶⁴ Introdotto dall’art. 10.2 Allegato A Deliberazione 311/2019/R/IDR

E.7 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il gestore ha facoltà di risolvere d'ufficio il contratto e piombare o rimuovere il misuratore e, se necessario l'opera di presa, nei seguenti casi:

- a) accertato uso diverso della somministrazione da quello stabilito nel contratto;
- b) accertato decesso dell'intestatario in assenza di richiesta di voltura o subentro entro il termine di 6 mesi;
- c) accertata mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri previa richiesta di regolarizzazione all'interessato;
- d) ripetuta opposizione dell'utente finale al controllo e alla lettura del misuratore da parte del gestore;
- e) morosità non sanata successivamente alla sospensione della fornitura.

Il gestore provvede all'attivazione delle procedure di sospensione della fornitura dandone comunicazione all'utente finale e procede alla successiva risoluzione del contratto, senza ricorso all'autorità giudiziaria, se entro i successivi 60 giorni non sia stata sanata l'irregolarità riscontrata.

La risoluzione del contratto di fornitura è immediata in caso di:

- a) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) prelievi abusivi;
- c) ripetuta accertata manomissione di sigilli o di apparecchi per la misurazione;
- d) di installazione di impianti privati di accumulo/sollevamento, anche in proprietà privata, a monte del misuratore.

E.8 DEPOSITO CAUZIONALE E SUO AGGIORNAMENTO

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, l'utente finale è tenuto al versamento di un deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale è determinato, in sede di prima applicazione per le utenze domestiche, applicando gli importi unitari delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se fornite) ad un consumo stimato pari agli scaglioni di tariffa base, rapportandoli ad un trimestre.

Per le utenze domestiche il deposito è determinato oltre che in base ai parametri sopra rappresentati, anche tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, nonché con riferimento a quanto previsto dall'art. 7.2 della Deliberazione ARERA 86/2013⁶⁵.

⁶⁵ Art. 7.2 Deliberazione 86/2013/R/IDR Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta con consumi annui fino a 500 mc all'atto della stipula del contratto non viene richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, è prevista la restituzione del valore del deposito insieme agli interessi eventualmente maturati, a conguaglio della prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.

Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale il gestore provvede all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.

Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale massimo è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti finali sottesi.

Il gestore richiede, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato.

La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Il deposito cauzionale viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere diverse forme di garanzia in luogo del deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale viene adeguato annualmente in funzione delle variazioni del consumo medio annuo dell'utente finale, secondo la normativa vigente.

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell'utente finale, può essere reintegrato dal gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile⁶⁶.

⁶⁶ Art.5.6 Deliberazione 86/2013/R/IDR introdotto dall'art. 4 Deliberazione 311/2019/R/IDR

E.9 AUTODENUNCIA ANNUALE PER ADDEBITO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ASSIMILATE ED INDUSTRIALI

I soggetti sotto elencati allacciati alla rete fognaria sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'autodenuncia annuale dei dati necessari per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione:

- a) i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dal gestore, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente;
- b) i titolari di scarichi di acque reflue industriali - che devono rispettare i parametri prescritti nella relativa autorizzazione per lo scarico nella rete fognaria - sono tenuti a denunciare, entro il primo semestre dell'anno successivo, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal gestore, i dati necessari per la fatturazione:

b.1) dati quantitativi: devono essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi misuratori allo scarico, ove presenti, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Devono inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di auto approvvigionamento idrico in dotazione allo stabilimento, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei misuratori, nonché i prelievi idrici complessivi.

b.2) dati qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Devono nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo è sanzionata secondo quanto previsto all'articolo E.10.2.

Il gestore predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni della normativa vigente.

E.10 CORRISPETTIVI VARI E PENALI PER L'UTENTE FINALE

Gli utenti finali sono tenuti al pagamento degli addebiti elencati nelle tabelle di cui agli articoli seguenti.

Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.

E.10.1 Corrispettivi vari

Descrizione	Addebito
Verifica tecnica del misuratore in loco (compresa per sospetta matricola errata del misuratore)	47,70 €
Disattivazione per morosità	100,00 €
Limitazione per morosità ⁶⁷	34,00 €
Riattivazione dopo disattivazione per morosità	100,00 €
Ripristino dopo la limitazione per morosità	100,00 €
Omissione o ritardata auto denuncia annuale	100,00 €
Prova colorimetrica (spesa riassorbibile nel momento della realizzazione di allaccio fognario a cura del gestore)	160,00 €
Intervento di video ispezione (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell'utente finale)	860,00 €
Intervento di spurgo dell'allaccio fognario (nel caso il guasto sia riconducibile a responsabilità dell'utente finale)	600,00 €

Le spese relative alle attività di 'Limitazione per morosità' e di 'Ripristino dopo limitazione per morosità' effettuate nei confronti degli utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico e/o del bonus idrico integrativo dell'ATO2 sono poste a carico del gestore ed ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dalla normativa regolatoria protempore vigente.

E.10.2 Penali per allacci abusivi, impianti non regolamentari e usi impropri dell'acqua

Gli addebiti per il prelievo abusivo si compongono di un costo relativo al consumo forfettario d'acqua, dei costi forfettari per la ricerca e rimozione degli abusi e di una penale specifica per il tipo di abuso commesso.

Il prelievo abusivo viene catalogato come "Domestico" oppure di tipo "Non Domestico". Nel caso di prelievo abusivo di tipo "Domestico" si stabilisce convenzionalmente un consumo forfettario annuo di 180 mc per ogni unità abitativa; nel caso di tipo "Non Domestico" un consumo forfettario definito in base alla tipologia di utenza.

Il costo dell'acqua, nell'uno o nell'altro caso, è determinato come volume d'acqua a cui è applicata

⁶⁷ Delibera Conferenza dei Sindaci del 27 novembre 2020 n.6-20

l'intera articolazione tariffaria vigente alla data di accertamento del fatto in conseguenza del quale è disposto l'addebito, compreso il servizio di fognatura e depurazione se fornito.

Le annualità massime applicabili sono due⁶⁸ e si tiene conto, ove nota, della inferiore durata dell'erogazione. Nel caso di Comuni diversi da Roma il periodo considerato decorre dalla data di inizio della gestione da parte del gestore, se il periodo di tempo tra l'acquisizione del Comune e la data del sopralluogo è inferiore a 2anni.

Altri addebiti oltre il consumo forfettario dell'acqua:

Descrizione	Addebito
Penale fissa (da addebitare sempre) per ricerca e rimozione degli abusi	€ 600,00
Penali connesse alla tipologia di abuso:	
Allaccio diretto su condotta Acea o presenza di by-pass su misuratore	€ 600,00
Manomissione orologeria del misuratore	€ 600,00
Rimozione o manomissione misuratore a bocca tarata	€ 600,00
Sostituzione autonoma del misuratore	€ 600,00
Prelievo abusivo bocca antincendio	€ 800,00

Se il prelievo abusivo d'acqua, o le altre manomissioni, sono relativi ad una utenza attiva, l'addebito sarà attribuito all'utente finale intestatario del contratto; diversamente, in presenza di un allaccio diretto, l'addebito sarà attribuito a chi è colto in flagranza nell'utilizzazione non autorizzata dell'acqua o a chi verrà indicato, in seguito ad accertamenti anche da parte delle competenti autorità, quale responsabile.

Il gestore infine, in caso di verifica su una utenza attiva non a norma sulla quale si evidenzi la manomissione del misuratore ed il conseguente utilizzo incontrollato d'acqua, oltre ad addebitare il costo dell'accesso del personale secondo quanto indicato nel prezziario dell'allegato A al presente Regolamento, provvederà ad addebitare le seguenti penali relative alla tipologia di abuso che potranno essere anche cumulate:

Descrizione	Addebito
Asportazione sigilli da parte dall'utente finale	€ 80,00
Scasso o manomissione lucchetto di morosità	€ 100,00
Usi diversi da quelli consentiti da contratto	€ 600,00
Spostamento misuratore	€ 600,00
Alimentazione beni o immobili diversi da quelli specificati nel contratto	€ 400,00
Accertamento della permanenza di parallelismi con altro impianto di acqua potabile a seguito di una precedente avvenuta comunicazione all'utente finale	€ 300,00

⁶⁸ Art. 2.1 e 3.4 Allegato B Deliberazione 547/2019/R/IDR

Accertamento della permanenza di parallelismi con altro impianto di acqua non potabile (es. pozzo) a seguito di una precedente avvenuta comunicazione all'utente finale	€ 1.000,00
---	------------

Agli utenti finali che usufruiscono del servizio idrico senza essere titolari di un contratto di fornitura e che regolarizzano, di loro iniziativa, la propria posizione contrattuale, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- ✓ per le utenze domestiche residenti:
 - mancata applicazione delle penali di cui al presente articolo;
 - mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore;
 - stima del consumo pregresso pari a 54 mc annui;
- ✓ per le utenze non domestiche:
 - mancata applicazione delle penali;
 - mancata applicazione del costo dell'installazione del contatore.

E.11 AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi per l'esecuzione degli allacci, manutenzione e interventi, nonché i costi del precedente articolo sono aggiornati a cura del gestore ogni anno, sulla base dell'indice FOI annuale.

Il gestore provvede ogni 4 anni alla revisione dei costi tramite specifiche analisi di mercato, considerando altresì quelli unitari registrati nello stesso intervallo di tempo.

A seguito dell'evoluzione tecnologica dei prodotti e materiali utilizzati in particolare per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari di cui all'Allegato A del presente Regolamento, il gestore può provvedere all'integrazione o all'aggiornamento dei prezzi ivi riportati.

L'aggiornamento dei prezzi non conseguenti alla mera applicazione dell'indice FOI avviene in conformità ai risultati delle procedure pubbliche esperite dal gestore ai sensi della normativa vigente.

L'aggiornamento dei prezzi è altresì adottato con apposito atto degli organi societari del gestore, di cui viene data tempestiva e dettagliata informazione all'E.ATO2.

**Regolamento di utenza
del servizio idrico integrato
nell'ATO2 Lazio Centrale - Roma**

ALLEGATO A

**I PREZZIARI
PER L'ESECUZIONE
DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI**

Versione integrata

ai sensi della Delibera della Conferenza dei Sindaci del 1°luglio 2021 n. 4-21

dalla determinazione presidenziale di Acea Ato 2 n. 84 del 16 luglio 2021

dalla determinazione presidenziale di Acea Ato 2 n. 42 del 5 luglio 2022

COMPARTO IDRICO

Il contributo economico richiesto all'utente finale domestico è sempre pari al 50% dei valori indicati nel presente allegato.

La differenza con la spesa effettivamente contabilizzata dal Gestore viene coperta con la tariffa del S.I.I.

1. CONDOTTE IDRICHE DI DISTRUBUZIONE

DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€ / ml	€ / ml
60 mm	254,00	187,00
80 mm	282,00	215,00
100 mm	291,00	224,00
150 mm	342,00	273,00
200 mm	362,00	294,00

N.B.: in caso di opere idrauliche ed elettromeccaniche di particolare complessità tecnica, il GESTORE si riserva la facoltà di integrare i suddetti prezzi sulla base degli Elenchi Prezzi di dettaglio vigenti.

2. IMPIANTI DI ALLACCIAMENTO

2.1 ALLACCIAMENTO da condotta distributrice (con realizzazione dell'allaccio a partire dalla condotta di distribuzione/diramazione di utenza)

Allacciamento di utenza, limitatamente a distanze tra condotta distributrice e punto di consegna $\leq 40\text{m}$, compresa l'alzata e con esclusione dell'apparecchiatura di misura. Si applica anche ad allacciamento da portatore utenza, solo se già dotato di organo di manovra/presa di sezionamento, per distanze tra portatore e punto di consegna $> 5\text{m}$.

Per distanze superiori a 40 m si applicano i prezzi di cui alla tabella 1.

DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€/cad	€/cad
1"	2.058,00	1.299,00
2"	2.178,00	1.419,00
3"	3.287,00	2.329,00
4"	3.643,00	2.684,00

2.2 ALLACCIAMENTO da portatore utenza (con realizzazione dell'allaccio a partire da esistente diramazione di utenza)

Allacciamento di utenza, limitatamente a distanze tra portatore (solo se già dotato di organo di manovra/presa di sezionamento) e punto di consegna $\leq 5\text{m}$ (misurate lungola nuova tubazione da posare esclusivamente su marciapiedi, ove fosse esistente), inclusa l'alzata e con esclusione apparecchiatura di misura. Per distanze $> 5\text{m}$, o in assenza di sezionamento, si applicano i prezzi di cui alla tabella 2.1.

DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€/cad	€/cad
1"	1.444,00	1.184,00
2"	1.549,00	1.290,00

3"	2.219,00	1.961,00
4"	2.639,00	2.381,00
2.3 ALLACCIAMENTO da misuratore realizzazione della nuova utenza a ridosso della predisposizione esistente in nicchia senza necessità di opere di scavo) ad esclusione dell'apparecchiatura di misura		
DN	€ / cad	
13 mm	72,00	
20 mm	86,00	
30 mm	129,00	
40 mm	159,00	
50 mm	190,00	
80 mm	563,00	
100 mm	886,00	

3. CONDOTTE DI DERIVAZIONE (tubazioni utilizzate per realizzazione di derivazioni d'utenza)

3.1 INSTALLAZIONE IN GRAPPE		
DN	€ / ml	
1" (25 mm)	33,00	
2" (50 mm)	43,00	
3" (80 mm)	57,00	
≥4" (100 mm)	74,00	
3.2 INSTALLAZIONE IN TRACCIA		
DN	€ / ml	
1" (25 mm)	23,00	
2" (50 mm)	34,00	
3" (80 mm)	47,00	
4" (100 mm)	64,00	
3.3 INSTALLAZIONE IN CAVO		
DN	Strada/area pavimentata	Strada/area non pavimentata
	€ / ml	€ / ml
1" (25 mm)	196,00	153,00
2" (50 mm)	206,00	160,00
3" (80 mm)	235,00	193,00
4" (100 mm)	251,00	201,00
150 mm	293,00	231,00
200 mm	314,00	253,00

4. PRESE DI SEZIONAMENTO (organo di manovra completo di sezionamento eseguito di norma su condotta distributrice)

DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€ / ml	€ / ml
1" (25 mm)	999,00	681,00
2" (50 mm)	1.066,00	748,00
3" (80 mm)	1.710,00	1.257,00
4" (100 mm)	1.883,00	1.431,00
150 mm	2.258,00	1.717,00
200 mm	2.898,00	2.203,00

5. INSTALLAZIONE COMPLETA PER MISURE

5.1 INSTALLAZIONE MISURATORI NORMALI (a turbina) esclusa alzata		
Diametro contatori	Installazione	Sostituzione
DN	€ / cad	€ / cad
13 mm	59,00	89,00
20 mm	71,00	105,00
30 mm	109,00	138,00
40 mm	136,00	165,00
50 mm	160,00	193,00
80 mm	524,00	472,00
100 mm	821,00	624,00

5.2 INSTALLAZIONE MISURATORI WOLTMANN- esclusa alzata		
Diametro contatori	Installazione	Sostituzione
DN	€ / cad	€ / cad
50 mm	237,00	294,00
80 mm	524,00	472,00
100 mm	821,00	624,00

5.3 SOVRAPPREZZI - Installazione rubinetto limitatore S.A.M.	
DN	€ / cad
12/15 mm	49,00
20 mm	64,00
30 mm	134,00

**6. IDRANTI ANTINCENDIO (escluso portatore e presa)
TIPO SOPRASUOLO**

DN	€ / cad
DN 80 - 1x70 -2x45	1.746,00
DN 100 - 2x70	1.875,00
DN 100 - 1X100 - 2x70	1.943,00

7. FONTANELLE (escluso portatore e presa e compreso lo scarico in fogna) per Amministrazioni Locali e soggetti autorizzati

7.1 - INSTALLAZIONE COMPLETA DI FONTANELLA TIPO "ROMA"	€ / cad
	1.501,00
7.2 - INSTALLAZIONE DI FONTANELLA TIPO "ROMA" SU AREA A VERDE	
	€ / cad
piccola estensione	1.276,00
media estensione	1.550,00
estesa	1.857,00
	€ / ml
compenso camminamento	229,00
7.3 FORNITURA FONTANELLA IN TRAVERTINO CON ABBEVERATOIO	1.127,00
7.4 SOLO CORPO FONTANELLA	399,00

8. PREZZO FORFETTARIO PER LAVORI DI PICCOLA ENTITA' COMPRESO L'ACCESSO, LA FORNITURA DEI MATERIALI, DELLA MANODOPERA E DI OGNI ALTRO MEZZO OCCORRENTE

€ / cad
155,00

9. INTERVENTI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE (PORTATORE E COLONNA MONTANTE)

9.1 TUBAZIONE IN GRAPPE/COLLARE DI PRESA	
DN	€ / ml
fino ad 1"	35,00
da 1 1/4" a 2"	46,00
da 2 1/2" a 3"	62,00
da 3 1/2" a 4"	82,00
9.2 TUBAZIONE IN CAVO /COLLARE DI PRESA	
DN	€ / ml
fino ad 1"	224,00
da 1 1/4" a 2"	231,00
da 2 1/2" a 3"	287,00
da 3 1/2" a 4"	296,00

10. SOSTITUZIONE "MODELLO IV"

DN	€ / cad
fino ad 1"	92,00
da 1 1/4" a 2"	186,00

11. INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DI VALVOLE E SARACINESCHE

DN	€ / ml
fino ad 1"	35,00
da 1 1/4" a 2"	65,00
da 2 1/2" a 3"	217,00
da 3 1/2" a 4"	323,00

12. SERRATURA E CHIAVE DELLO SPORTELLO MISURATORE

€ / cad	
Serratura	15
Chiave	3

13. SPORTELLO MISURATORE

€ / cad	
50 x 30	49,00
80 x 40	61,00
90 x 50	73,00
90 x 75	110,00

COMPARTO FOGNATURA

Il contributo economico richiesto all'utente finale domestico è sempre pari al 50% dei valori indicati nel presente allegato.

La differenza con la spesa effettivamente contabilizzata dal Gestore viene coperta con la tariffa del S.I.I.

a. CONDOTTE FOGNARIE

DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€ / ml	€ / ml
200 mm	307,00	238,00
315 mm	400,00	332,00
400 mm	436,00	368,00

N. B.: I prezzi sono applicabili fino ad una distanza massima di 50 m tra limite di proprietà privata e fognatura pubblica esistente, oltre la quale il GESTORE, in relazione anche alla complessità dell'opera, si riserva la facoltà di integrare i suddetti prezzi sulla base degli Elenchi Prezzi di dettaglio vigenti.

b. ALLACCI FOGNARI

Allacciamento di utenza fognaria, limitatamente a distanze tra collettore e limite proprietà privata fino a 5m. Per distanze superiori a 5m si applicano i prezzi di cui alla tabella 1.		
DN	strada pavimentata	strada non pavimentata
	€ / cad	€ / cad
200 mm	1.301,50	966,00
315 mm	1.676,00	1.344,00
400 mm	1.820,00	1.486,00

N.B. I valori indicati nelle tabelle precedenti sono al netto della spesa per la costruzione del contropozzetto, che essendo un'opera a protezione dell'ambiente, viene coperta dalla tariffa del S.I.I.

**Regolamento di utenza
del servizio idrico integrato
nell'ATO2 Lazio Centrale - Roma**

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

Il sottoscritto Cognome Nome

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita..... (Prov)

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di CAP (Prov.....)

Via/Piazza n.

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (cancellare la voce che non interessa) dell'IMPRESA:

Denominazione o Ragione Sociale

con sede legale nel Comune di CAP..... (Prov)

Via/Piazza n.

Tel. Cell. Fax

PEC@.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di al n.

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DICHIARA L'ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):

Impianto sito nel Comune di

Via/P.za n.....

Foglio Particella Sub

Descrizione attività:.....

.....

.....

SCARICHI ORIGINATI DA (barrare la casella che interessa):

☐ **SERVIZI IGIENICI** numero servizi mc/anno:

☐ **LAVORAZIONE** mc/anno:

Compilare le voci collegate all'attività esercitata:

☐ Numero posti a sedere N°

☐ Numero pasti giornalieri N°

☐ Capacità macchinari di lavaggio Kg/giorno

☐ Numero utenti struttura N°

☐ Numero posti letto N°

☐ **ALTRO** (specificare)..... mc/anno:

TIPO DI PRELIEVO (barrare la casella che interessa):

☐ **ACQUEDOTTO** mc/anno:

☐ **ACQUEDOTTO INDUSTRIALE** mc/anno:

☐ **POZZO** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:

☐ **SORGENTE** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:

☐ **ACQUA RICICLATA** mc/anno:

☐ **ALTRO** (specificare)..... mc/anno:

☐ **ACQUE SUPERFICIALI (*)** (contatore: SI [] NO []) mc/anno:

(*) Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

che le acque reflue generate dall'immobile/insediamento/impresa:

sono assimilabili ad acque reflue domestiche

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

⇒ **tipo A**

– ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera a) o b) o c) o d) o f) del D.Lgs. 152/2006,

in quanto provenienti da:

- ☐ a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- ☐ b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- ☐ c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- ☐ d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- ☐ e) da attività termali.

In considerazione delle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti gestiti da ACEA ATO2, le acque provenienti dai frantoi con riferimento a quanto previsto all'art. 101, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, non possono essere assimilate a quelle urbane e sono, di conseguenza assoggettate, alla procedura prevista per gli scarichi produttivi provenienti da attività industriali non assimilate.

⇒ **tipo B**

- ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
- in conformità dell'art. 6 della Delib. G.R. 13 maggio 2011, n. 219 pubblicata nel B.U. Lazio 28 giugno 2011. n. 24, S.O. n. 130;
 - nel rispetto dell'art. 23 e dell'art. 29 delle Norme di Attuazione del “Piano di Tutela delleAcque” approvate con Deliberazione Consiliare del 23/12/2018 n. 18;

in quanto prima di ogni trattamento depurativo rispettano questi valori limite:

☐	PH	6.5 -8.5
	Solidi Sospesi	≤ 100 mg/l
	BOD5	≤ 250 mg/l
	COD	≤ 500 mg/l
	Ammoniaca (NH4)	≤ 20 mg/l
	Azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
	Tensioattivi	≤10 mg/l
	Fosforo (P)	≤ 15 mg/l
	Grassi animali e vegetali	≤ 30 mg/l
	BOD/COD	> 0.5

Gli altri inquinanti non devono superare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006.

Questa tipologia di scarico deve essere resa accessibile per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità dell'Autorità competente.

⇒ **tipo C**

- ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) e dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- in conformità dell'art. 6 della Delib. G.R. 13 maggio 2011, n. 219 pubblicata nel B.U. Lazio 28 giugno 2011. n. 24, S.O. n. 130;

in quanto provenienti da una delle seguenti attività:

	ATTIVITÀ		prescri- zioni
☐	1	Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast, agriturismo, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper	a), b)
☐	2	Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità < 100 AE	
☐	3	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità ≥ 100 AE	e)
☐	4	Mense e forniture di pasti preparati con capacità < 100 AE	
☐	5	Mense e forniture di pasti preparati con capacità ≥ 100 AE	e)
☐	6	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
☐	7	Laboratori per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³	e)
☐	8	Palestre e altre attività sportive	b)
☐	9	Attività ricreative e attività turistiche non ricettive	b)
☐	10	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona	b)
☐	11	Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	
☐	12	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	a), e)
☐	13	Attività informatiche	
☐	14	Riparazione di beni di consumo	e)
☐	15	Liuteria	e)

ATTIVITÀ			prescri- zioni
☐	16	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	c)
☐	17	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
☐	18	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
☐	19	Agenzie di viaggio	
☐	20	Call center	
☐	21	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	
☐	22	Ottici	
☐	23	Studi audio video registrazioni	
☐	24	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
☐	25	Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale" quali uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali	
☐	26	Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari	
☐	27	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande e tabacco	
☐	28	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	e)
☐	29	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	e)
☐	30	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione	
☐	31	Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità	
☐	32	Toelettatura di animali domestici e da compagnia con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	

ATTIVITÀ			prescri- zioni
☐	33	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno	d)
☐	34	Ambulatori medici, anche odontoiatrici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca	c), e)
☐	35	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	c), e)
Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.			
a) assenza di sostanze solventi nello scarico;			
b) in caso di presenza di piscina, lo scarico di svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro libero attivo che dovrà essere $\leq 0,2$ mg/L;			
c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;			
d) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;			
e) lo scarico deve essere reso accessibile per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità dell'Autorità competente;			
f) l'utilizzo di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione alle acque reflue domestiche, a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi, per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare il rispetto dei seguenti valori limite: pH compreso tra 5,5 e 9,5;			
g) relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse dall'assimilazione le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;			
h) relativamente alle attività di cui al punto 28 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono quelle con oltre 50 posti auto.			

DICHIARA INOLTRE:

- che l'attività non tratta, né utilizza, produce o scarica le sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006;
- che l'impresa si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Ente di Governo dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;
- che il punto di controllo degli scarichi tipo B e tipo C con prescrizione e) è ubicato:

.....
.....
.....

ALLEGA alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000;
2. Certificato di analisi per gli scarichi tipo B;
3. Altro (*specificare*).....

.....
.....

La presente Dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In fede,

L'INTERESSATO

firmato digitalmente

..... li

(luogo e data)

**Regolamento di utenza
del servizio idrico integrato
nell'ATO2 Lazio Centrale - Roma**

ALLEGATO C

**MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA**

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AL COMUNE DI

Il sottoscritto Cognome Nome

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita..... (Prov)

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di CAP (Prov.....)

Via/Piazza n.

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (cancellare la voce che non interessa) dell'IMPRESA:

Denominazione o Ragione Sociale

con sede legale nel Comune di CAP..... (Prov)

Via/Piazza n.

Tel. Cell. Fax

PEC@.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di al n.

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHIEDE

a norma degli artt. 124 e 125 del d. lgs. N. 152/2006 e del vigente Regolamento del Servizio idrico integrato

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

nella fognatura comunale di via....., delle acque provenienti dal
processo produttivo svolto nel sotto indicato insediamento:

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):

Impianto sito nel Comune di

Via/P.za n.....

Foglio Particella Sub

Descrizione attività:

.....

.....

Allo scopo allega in n. 3 copie:

- Scheda A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;
- La documentazione di cui all'“Elenco della documentazione allegata alla Scheda A – Scarichi di acque reflue industriali”.

Allega inoltre alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000;

3. Altro (*specificare*).....

.....

La presente Dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In fede,

L'INTERESSATO

firmato digitalmente

..... lì

(luogo e data)

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

Nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI			
	Rilascio es. N1	Modifica sostanziale	Rinnovo	
			senza modifica sostanziale es. E1	con modifica sostanziale es. E2
Industriali				
Industriali assimilate alle domestiche				
Domestiche				
Urbane				
Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.)				

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

1	Descrizione attività	☐ Industriale ☐ Artigianale ☐ Commerciale ☐ Servizio ☐ Altro [specificare]
2	Descrizione del ciclo produttivo	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua
3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate	Elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti

A.3. Quadro dei prelievi

- ☐ Non viene effettuato alcun prelievo idrico
- ☐ Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

FONTE	DENOMINAZIONE /CODICE	DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO	PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO	PRELIEVO MEDIO EFFETTIVO	UTILIZZAZIONE				RIUSO	QT. RIUTILIZZATA
					(*)					
Sorgenti		Ente, data, n° concessione, contratto/fornitura	mc/anno	mc/anno	%	%	%	%	SI/NO	mc/anno
Acquedotto										
Corpo idrico superficiale										
Pozzi										
Altro [specificare]										

Presenza di contatori: ☐ sì ☐ no

(*)

- Processo produttivo
- Raffreddamento
- Lavaggio
- Civile/domestico
- Industriale assimilabile a domestico

A.4. Descrizione dei punti di scarico

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo – (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

1	Destinazione dello scarico	Indicare la denominazione/codice del recapito	
2	Modalità di scarico	Indicare se continuo / saltuario / periodico	se periodico, indicare la frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)
3	Quantità di acqua reflua scaricata	Portata media	l/s oppure mc/h
		Portata massima	l/s oppure mc/h
		Volume massimo	mc/giorno e mc/anno
		Misuratore di portata	Indicare se presente
4	Scarichi in forma associata	Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti ☐ Si ☐ No Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico Ragione sociale _ Partita IVA _____ Indirizzo _____ Codice ATECO attività produttiva _____ Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico: ☐ Domestico ☐ Assimilabile al domestico ☐ Industriale ☐ Altro	

		Portata media giornaliera _____ Volume annuo (mc/anno) _____ Sistema di pre-trattamento: ☐ Nessuno ☐ Fisico ☐ Chimico ☐ Biologico ☐ Altro (specificare) Presenza di pozzetto/i di ispezione: ☐ Si ☐ No								
5	Composizione dello scarico terminale	Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali: ☐ Acque reflue industriali da processi produttivi ☐ Acque reflue industriali di raffreddamento ☐ Acque reflue industriali di lavaggio ☐ Acque reflue di dilavamento ☐ Acque reflue domestiche ☐ Acque reflue assimilate ☐ Altro (acque meteoriche, ecc.)								
6	Caratteristiche qualitative dello scarico terminale	Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th><th>CONCENTRAZIONI</th><th>QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA</th><th>QUANTITÀ MENSILE SCARICATA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA				
PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA							
7	Presenza di sostanze pericolose **	Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità								

**** Per sostanze pericolose si intendono quelle definite dal Codice dell'ambiente, parte III, art.74, comma 2, lettera ee): "sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe". Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritarie indicate nella successiva lettera ff).**

ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO									
SOSTANZA PERICOLOSA		PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO				
NUMERO CAS	ELEMENTO/COMPOSTO/SOSTANZA	PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	PRESUNTA	VERIFICATA	CONCENTRAZIONE		
							MINIMA	MEDIA	MASSIMA

all'Allegato 8) dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente

☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e alla normativa regionale vigente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO									
SOSTANZA PERICOLOSA		PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO				
NUMERO CAS	ELEMENTO/COMPOSTO/SOSTANZA	PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	PRESUNTA	VERIFICATA	CONCENTRAZIONE		
							MINIMA	MEDIA	MASSIMA

rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

☐ Sì ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, al Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

A	B (T/ANNO)	C (MC/H)	CICLO PRODUTTIVO
			Cadmio
			Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
			Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)
			Esaclorocicloesano (hch)
			Ddt
			Pentaclorofenolo (pcg)
			Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
			Esaclorobenzene (hcb)
			Esaclorobutadine
			Cloroformio
			Tetracloruro di carbonio
			1,2 dicloroetano (edc)
			Tricloroetilene
			Triclobenzene (tcb)
			Percloroetilene (per)

☐ Si ☐ No Se presenti, compilare la tabella sottostante

- colonna A): barrare il/i cicli produttivi di interesse;
- colonna B): indicare la capacità di produzione in tonn/anno del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/ utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico;
- colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo in mc/h

8	Sistemi di controllo dei parametri analitici	Indicare se presenti	Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato parametri analitici
---	--	----------------------	--

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- ☐ Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi).
- ☐ relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato contenente:
 - la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, PRG, etc...);
 - in presenza di scarichi domestici ed assimilati, indicare: la destinazione d'uso dell'insediamento, il numero di abitanti equivalenti (AE) calcolati, la provenienza e l'entità dello scarico (portata in mc/giorno);
 - per gli scarichi industriali, indicare: descrizione del ciclo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo (portata mc/giorno), comprese le acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi;
 - indicare il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque, articolato per fasi di abbattimento inquinanti, contenente lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione fino al manufatto di scarico, le caratteristiche costruttive e il dimensionamento (allegare scheda tecnica del fornitore/costruttore), la lista delle sostanze/reattivi utilizzati e relative schede tecniche e di sicurezza;
 - descrivere il funzionamento dei sistemi di sicurezza predisposti atti ad ovviare tempestivamente alla messa fuori esercizio del depuratore (pompe e altre attrezzature di riserva, eventuali strumenti e apparecchiature per il controllo dello scarico finale;
 - vigilanza interna, sistemi di deviazione in vasche di accumulo temporaneo con invio in testa all'impianto indicando la capacità di stoccaggio, etc...);
 - in caso di scarichi di sostanze pericolose, indicare: le sostanze per le quali si chiede l'autorizzazione allo scarico, i cicli produttivi di provenienza, le quantità e le modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, la presenza di un punto di campionamento separato e di un impianto di trattamento degli scarichi parziali prima della confluenza nello scarico generale dell'insediamento.
- ☐ Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione.
- ☐ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore (fognatura comunale) su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000).
- ☐ Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue.
- ☐ Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (vedere ulteriori dettagli riportati nella "relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato").
- ☐ Certificati di analisi degli scarichi.